




messaggio municipale no. 22/2013

Comune di Ascona



modifica articoli

*2.2 f, 2.2 g, 18.1, 23.2 c, 23.2 d,
24.1 a, 24.1 c, 24.1 d, 25.4 e 25.5*

*Regolamento per la fornitura e/o
il trasporto dell'energia elettrica*



v. rif.
n. rif. SB/mp
Risoluzione municipale no. 1354
Ascona, 12 novembre 2013

MESSAGGIO NO. 22/2013

del Municipio al Consiglio Comunale del Borgo di Ascona concernente alcune modifiche di articoli del Regolamento comunale per la fornitura e/o il trasporto dell'energia elettrica

Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con l'entrata in vigore il 23 marzo 2007 della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEl), i clienti con consumo superiore ai 100'000kWh annui possono richiedere l'accesso al libero mercato e rifornirsi in energia da un fornitore terzo e non più dall'Azienda Elettrica Comunale.

Ora, facendo seguito ad alcune richieste, pervenute da alcuni clienti che chiedono l'accesso al libero mercato con data 01.01.2014, e ad alcune modifiche che il Gran Consiglio ticinese ha apportato alla Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAE1), si necessita un adeguamento del regolamento per la fornitura elettrica.



Le modifiche importanti sono segnalate nella tabella seguente:

Attuale Regolamento	<i>Art. modificato come segue:</i>
	<p><i>Art. 2.2 lett. f: (nuovo)</i></p> <p><i>tariffa peak: è operativa dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00.</i></p> <p><i>Questa nuova fascia oraria è necessaria per i clienti che accedono al libero mercato.</i></p>
	<p><i>Art 2.2 lett. g: (nuovo)</i></p> <p><i>tariffa off peak: è operativa dal lunedì al venerdì dalle 00.00 alle 08.00 e dalle 20.00 alle 24.00, sabato e domenica dalle 00.00 alle 24.00.</i></p> <p><i>Questa nuova fascia oraria è necessaria per i clienti che accedono al libero mercato.</i></p>
<p>Art. 18.1</p> <p>I contatori, gli apparecchi di misura e di comando vengono forniti ed installati dall'AECA e restano di sua proprietà. Le spese di installazione e di manutenzione degli apparecchi competono all'AECA. Il proprietario dell'impianto deve predisporre il quadro di conteggio dell'energia secondo le direttive specifiche dell'Azienda (PAE). Per impianti con valvola di abbonato superiore ad 80A si dovranno installare riduttori di corrente.</p>	<p>Art. 18.1</p> <p><i>I contatori, gli apparecchi di misura e di comando vengono forniti ed installati dall'AECA e restano di sua proprietà. Le spese di installazione e di manutenzione degli apparecchi competono all'AECA. Le spese per la sostituzione di contatori a clienti che accedono al libero mercato viene invece fatturata al cliente medesimo. Il proprietario dell'impianto deve predisporre il quadro di conteggio dell'energia secondo le direttive specifiche dell'Azienda (PAE). Per impianti con valvola di abbonato superiore ad 80A si dovranno installare riduttori di corrente.</i></p>
<p>Art. 23.2 c)</p> <p>Consumatori con accesso al libero mercato.</p> <p>sono i consumatori che hanno fatto uso della possibilità di accedere al libero mercato ed acquistano da terzi il loro fabbisogno in energia elettrica.</p>	<p>Art. 23.2 c)</p> <p><i>Consumatori con accesso al libero mercato serviti da terzi.</i></p> <p><i>sono i consumatori che hanno fatto uso della possibilità di accedere al libero mercato ed acquistano da terzi il loro fabbisogno in energia elettrica.</i></p>



	<p>Art. 23.2 d) (nuovo)</p> <p>Consumatori con accesso al libero mercato serviti dall'AEC di Ascona, sono i consumatori che hanno fatto uso della possibilità di accedere al libero mercato, ma acquistano il loro fabbisogno in energia elettrica dall'AEC di Ascona.</p>
	<p>Art. 24.1 a)</p> <p>....</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per i consumatori con accesso al libero mercato serviti dall'AEC <p><u>Diurna e notturna</u> per le categorie da A a E il prezzo dell'energia è fissato caso per caso dal Municipio.</p>
	<p>Art. 24.1. c)</p> <p>....</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costi mensili di trasmissione dati giornalieri e di sistema per consumatori con accesso al libero mercato cat. A fino cat. E min. 30 fr. max. 100.00 fr. • Costi per posa contatori a clienti che accedono al libero mercato cat. A fino cat. E min. 100 fr. max. 1000.00 fr.
<p>Art. 24.1. d)</p> <p>Le prestazioni che l'Azienda versa al Comune per l'uso speciale del suolo pubblico sono stabilite dall'art. 22 cpv. 3 della Legge Cantonale di Applicazione della LAEL (LA-LAEL)</p> <p>In ossequio all'art. 22 cpv. 4 della Legge medesima, l'Azienda preleva inoltre dei contributi per prestazioni che svolge a favore del Comune.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestazioni contrattuali per il Comune min. 1.00 cts/kWh max. 5.00 cts/kWh 	<p>Art. 24.1. d)</p> <p>Le prestazioni che l'Azienda versa al Comune per l'uso speciale del suolo pubblico sono stabilite dall'art. 14 cpv. 1,2,3 e 4 della Legge Cantonale di Applicazione della LAEL (LA-LAEL)</p> <p>In ossequio all'art. 14b della Legge medesima, l'Azienda preleva inoltre dei contributi per prestazioni contrattuali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestazioni contrattuali per il Comune min. 1.00 cts/kWh max. 5.00 cts/kWh



Art. 25.4 Costo della manodopera, trasferte ecc. min 60.00 fr. max 120.00 fr.	Art. 25.4 Costo della manodopera, trasferte ecc. min 60.00 fr. max 150.00 fr.
	Art. 25.5 ... Valvola d'introduzione [A]: 315 Costo unitario [CHF/A]: min. 30.00 max. 100.00 Costo del cavo posato [CHF/ml]: min. 100.00 max. 200.00 Costo degli accessori [CHF]: min. 1'500.00 max. 2500.00

Queste sono dunque le modifiche effettive a livello di regolamento.

ASPETTI PROCEDURALI E FORMALI

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alle Commissioni della Gestione e Petizioni.

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (art. 75 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione del dispositivo di deliberazione è necessario il voto della maggioranza assoluta del Consiglio comunale corrispondente ad almeno 18 voti favorevoli (art. 61 cpv 1 LOC).

Dal profilo procedurale, segnaliamo che non appena il Consiglio Comunale avrà adottato le modifiche del presente regolamento, lo stesso dovrà essere approvato dalla SEL.

Ricordiamo che il legislativo non è più chiamato a votare articolo per articolo del regolamento e dunque nemmeno le modifiche effettuate, ma unicamente il regolamento nella sua globalità.

**PROPOSTA DI DECISIONE:**

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a voler

deliberare:

1. È approvato il Regolamento per la fornitura e/o il trasporto dell'energia elettrica; in particolare gli artt. 2.2 f, 2.2 g, 18.1 23.2 c, 23.2 d, 24.1 a, 24.1 c, 24.1 d, 25.4 e 25.5.
2. Il Regolamento entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Vice-Segretario:

Dr. Med. Luca Pissoglio

Simone Benzoni

Allegati:

- Regolamento edizione 2010;
- Regolamento 2014;
- Messaggio 6775 del Consiglio di Stato;
- Messaggio 6775a del Consiglio di Stato
- Messaggio 6775bis del Consiglio di Stato

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE - ASCONA

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA E/O IL TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA

SOMMARIO

PARTE 1	DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1	Basi e campo d'applicazione.....	2
Art. 2	Definizioni	2
Art. 3	Inizio del rapporto giuridico	3
Art. 4	Fine del rapporto giuridico.....	3
PARTE 2	ALLACCIAMENTO ALLA RETE E UTILIZZAZIONE DELLA RETE	4
Art. 5	Autorizzazioni e condizioni di allacciamento	4
Art. 6	Allacciamenti agli impianti di distribuzione	5
Art. 7	Progetto di allacciamento.....	5
Art. 8	Contributi di allacciamento	6
Art. 9	Allacciamenti provvisori o temporanei	7
Art. 10	Modifica di un allacciamento.....	7
Art. 11	Manutenzione di un allacciamento.....	7
Art. 12	Termini di esecuzione di un allacciamento	7
Art. 13	Protezione delle persone e degli impianti dell'AECA	8
Art. 14	Collaudo e controllo periodico degli impianti elettrici	8
Art. 15	Esecuzione degli impianti interni; obblighi dell' installatore.....	8
Art. 16	Messa in esercizio degli impianti; obblighi dell'AECA	8
Art. 17	Esecuzione e manutenzione degli impianti; obblighi del proprietario	9
Art. 18	Apparecchi di misura	9
PARTE 3	FORNITURA E/O TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA.....	10
Art. 19	Generalità.....	10
Art. 20	Misura dell'energia	10
Art. 21	Regolarità della fornitura e/o del trasporto	10
Art. 22	Interruzione della fornitura e/o del trasporto di energia a causa del comportamento del cliente	11
PARTE 4	TARIFFE, TASSE, CONTRIBUTI, CAUZIONI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI	11
Art. 23	Generalità.....	11
Art. 24	Tariffe	12
Art. 25	Tasse e Contributi	14
Art. 26	Remunerazione degli autoproduttori.....	15
Art. 27	Cauzioni	15
Art. 28	Fatturazione e pagamenti	16
PARTE 5	CONTESTAZIONI E PROCEDURE	16
Art. 29	Contestazioni di ordine tecnico.....	16
Art. 30	Contestazioni e procedure.....	16
PARTE 6	DISPOSIZIONI FINALI.....	17
Art. 31	Entrata in vigore.....	17

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA E/O IL TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA

PARTE 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Basi e campo d'applicazione

- 1.1. Il presente regolamento, con le leggi, le ordinanze, i decreti, le prescrizioni delle Aziende Elettriche (PAE) e le prescrizioni in materia di impianti elettrici costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda Elettrica Comunale del Borgo di Ascona, denominata in seguito AECA, e la loro utenza, denominati in seguito clienti.
- 1.2. Le presenti condizioni generali si applicano all'utilizzazione della rete e alla fornitura di energia elettrica attraverso la rete di distribuzione dell'AECA a utilizzatori di energia, nonché a proprietari di impianti elettrici a bassa tensione allacciati direttamente alla rete di distribuzione dell'AECA. Assieme alle tariffe, tasse, contributi e cauzioni queste condizioni generali costituiscono la base del rapporto giuridico tra l'AECA e i suoi clienti.
- 1.3. L'allacciamento alla rete di distribuzione come pure il prelievo di energia elettrica implicano, da parte del cliente, l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- 1.4. Il cliente ha il diritto di ricevere, a richiesta, una copia del presente Regolamento.
- 1.5. In casi speciali, quali la fornitura di energia complementare o di soccorso, l'AECA può stabilire condizioni speciali di allacciamento e può stipulare contratti speciali di fornitura nell'ambito dei disposti del presente regolamento.

Art. 2 Definizioni

- 2.1 Per clienti s'intendono:
 - a) per l'allacciamento di impianti elettrici agli impianti di distribuzione: il proprietario dell'oggetto da allacciare; in caso di diritti di superficie o proprietà per piani: il titolare del diritto di superficie o il proprietario per piani;
 - b) per la fornitura e/o il trasporto di energia: il proprietario dell'oggetto; in caso di rapporti di locazione e affitto: l'inquilino o l'affittuario del fondo, della casa, del locale commerciale e dell'abitazione con impianti a bassa tensione, il cui consumo energetico è rilevato mediante apparecchi di misura o, in casi particolari, fissato forfaitariamente. Per i subinquilini e gli inquilini di breve durata non sono stipulati abbonamenti con contatore separato. Negli immobili con cambiamenti frequenti di clienti, l'AECA può intestare l'abbonamento al proprietario dell'immobile. Negli immobili con più clienti, l'abbonamento per il consumo generale (illuminazione delle scale, ascensore, ecc.) è intestato al proprietario dell'immobile.
- 2.2 Definizioni tecniche:
 - a) energia attiva: è misurata in kWh ed è determinata dal prodotto della tensione U per la componente della corrente I in fase con la tensione per le ore di utilizzazione; corrisponde al lavoro elettrico fornito;
 - b) energia reattiva: è misurata in kVArh. Il cliente deve provvedere con i mezzi tecnici a disposizione che nel suo impianto l'energia reattiva non superi il 50% dell'energia attiva consumata in un periodo di conteggio;
 - c) punta massima: è misurata in kW e corrisponde al valore più alto (registrato nel corso del mese) della potenza media prelevata in un periodo di 15 minuti. Il rilievo dei dati ha luogo mensilmente. Il valore della punta massima determina l'entità della potenza mensile
 - d) tariffa diurna (alta): è operativa dalle 06.00 alle 22.00;
 - e) tariffa notturna (bassa): è operativa dalle 22.00 alle 06.00. La tariffa notturna è accordata per gli impianti nei quali è installato un bollitore ad accumulazione per la produzione di acqua calda per tutta l'abitazione con una capacità minima di 100 l, apparecchi fissi con potenza superiore a 2kW e pompe di calore per il riscaldamento elettrico di tutta l'abitazione. Apparecchi fissi con potenza superiore a 2kW e resistenze addizionali con potenza superiore a 2kW in impianti con pompa di calore, devono essere bloccati. A seconda dell'evoluzione del carico, l'Azienda si riserva la possibilità di bloccare in futuro le pompe di calore.

La tariffa notturna è pure accordata alle categorie di clienti presso i quali è stato posato un contatore con registrazione di punta massima.

Art. 3 Inizio del rapporto giuridico

- 3.1 Il rapporto giuridico con il cliente per il l'acquisto di forniture energetiche ha inizio di norma con l'allacciamento dell'immobile alla rete di distribuzione o con il prelievo di energia e dura fino a regolare disdetta.
- 3.2 La fornitura di energia inizia non appena sono soddisfatte le prestazioni preliminari del proprietario della casa e del cliente, come il pagamento dei contributi ai costi dell'opera e simili.
- 3.3 Il cliente può utilizzare l'energia solo per gli scopi previsti dal contratto.
- 3.4 Senza l'autorizzazione espressa dell'AECA, il cliente non può cedere energia a terzi, eccettuati i subinquilini di locali abitabili. In tal caso, non sono ammessi supplementi ai prezzi dell'AECA. Ciò vale anche in caso di locazione di appartamenti e case di vacanza, ecc.
- 3.5 Il rapporto giuridico con il cliente per il trasporto di energia elettrica ha inizio di norma con l'allacciamento dell'immobile alla rete di distribuzione.
- 3.6 L'Azienda può predisporre un contratto scritto di fornitura e/o trasporto.

Art. 4 Fine del rapporto giuridico

- 4.1. Il rapporto giuridico per la fornitura di energia elettrica può essere terminato dal cliente in qualsiasi momento con un termine di almeno tre giorni lavorativi mediante disdetta scritta, tramite lettera o e-mail, confermata dall'AECA. Se l'avviso di mutazione non è effettuato con l'anticipo minimo richiesto, l'intervento necessario verrà fatturato al cliente, se del caso con i supplementi causati dal fuori orario.
- 4.2. Nel caso di disdetta, il cliente è tenuto al pagamento dell'energia consumata fino alla lettura finale del contatore e degli importi fissi pro-rata stabiliti dal tariffario.
- 4.3. La mancata utilizzazione di apparecchi elettrici o parti di un impianto non comporta la fine del rapporto giuridico.
- 4.4. All'AECA deve essere notificato per iscritto, tramite lettera o e-mail, con l'indicazione del momento esatto, quanto segue:
 - a) da parte del venditore: il trapasso di proprietà di un immobile o di un'abitazione, con l'indicazione dell'indirizzo del compratore;
 - b) da parte dell'inquilino uscente: l'uscita dai locali in locazione, con l'indicazione del nuovo indirizzo;
 - c) da parte dell'inquilino entrante: la data d'inizio del contratto di locazione.
 - d) da parte del locatore: il cambiamento di inquilino di un'abitazione o immobile;
 - e) da parte del proprietario dell'immobile amministrato: il cambiamento della persona e società che amministra l'immobile, con l'indicazione dell'indirizzo.
- 4.5. Il consumo energetico, gli importi fissi stabiliti dall'art. 24 del tariffario e le eventuali spese supplementari intervenute dopo la fine del rapporto giuridico, in locali o stabili non affittati e impianti non utilizzati sono a carico del proprietario dell'immobile. Il versamento di tali importi decade dopo eventuale demolizione dell'immobile o in caso di revoca della licenza di abitabilità.
- 4.6. Il proprietario dell'immobile è responsabile di eventuali perdite patite dall'Azienda, per la mancata od intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.
- 4.7. Per il ripristino di un impianto o di parte di esso precedentemente messo fuori servizio è richiesto il preventivo accordo dell'AECA.

PARTE 2 ALLACCIAMENTO ALLA RETE E UTILIZZAZIONE DELLA RETE

Art. 5 Autorizzazioni e condizioni di allacciamento

- 5.1. È necessaria un'autorizzazione dell'AECA per:
- l'allacciamento di un nuovo immobile;
 - la modifica o l'ampliamento di un allacciamento esistente;
 - l'allacciamento di impianti e utilizzatori elettrici soggetti ad autorizzazione, in particolare gli impianti che provocano vuoti di tensione o effetti di risonanza;
 - il funzionamento di impianti di produzione di energia elettrica in parallelo con la rete di distribuzione;
 - il prelievo di energia per scopi temporanei (cantieri, esposizioni, manifestazioni, ecc.).
- 5.2. Il cliente o il suo installatore, rispettivamente fornitore degli apparecchi deve informarsi tempestivamente presso l'AECA in merito alle possibilità ed alle condizioni di allacciamento.
- 5.3. I dettagli sono disciplinati nelle norme e in altre disposizioni dell'AECA.
- 5.4. In linea di principio, la rete è riservata alla trasmissione di dati e segnali dell'AECA. Le deroghe devono essere autorizzate dall'AECA e sono soggette a pagamento.
- 5.5. Impianti e utilizzatori elettrici sono autorizzati e allacciati solo se:
- soddisfano le norme e le disposizioni esecutive federali e cantonali, le norme tecniche riconosciute e le norme dell'AECA;
 - durante l'esercizio normale non provocano perturbazioni per i clienti vicini, nonché gli impianti di comando centralizzato e a distanza;
 - se del caso, sono costruiti da ditte o persone titolari di un'autorizzazione dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.
 - I provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti dovuti all'inserimento di apparecchi inadeguati od installati in modo inadeguato sono a carico del cliente. I limiti di perturbazione tollerati o tollerabili sono definiti dalla norma EN50160.
- 5.6. L'AECA può stabilire condizioni e misure particolari a carico del responsabile, segnatamente nei seguenti casi:
- per il dimensionamento e il comando di riscaldamenti elettrici per interni e altre applicazioni termiche speciali;
 - se il fattore di potenza $\cos \phi$ misurato alla valvola di abbonato è inferiore a 0.9;
 - per gli utilizzatori elettrici che provocano effetti di risonanza, perturbando così l'esercizio degli impianti dell'AECA o dei suoi clienti;
 - per l'utilizzazione razionale dell'energia;
- Queste condizioni e misure possono essere ordinate anche per i vecchi clienti e impianti.
- 5.7. L'allacciamento di impianti elettrici per il condizionamento termico di locali (riscaldamento, raffreddamento) è soggetto ad autorizzazione.
Il cliente deve presentare una richiesta corredata dal calcolo del fabbisogno termico allestito da una ditta specializzata e dalle caratteristiche sugli apparecchi previsti.
Il rilascio di singole autorizzazioni per questi impianti non impegna l'AECA a concedere futuri potenziamenti di impianti esistenti.
L'AECA si riserva il diritto di rifiutare l'allacciamento di un impianto di condizionamento termico per motivi di ordine tecnico o di interesse generale che imponesse limitazioni all'uso dell'energia elettrica nell'ambito del decreto esecutivo cantonale sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia.
L'ottenimento della potenza necessaria ad alimentare impianti di condizionamento termico è sottoposto ai contributi fissati nel tariffario.
- 5.8. Il cliente può utilizzare l'energia solo per gli scopi previsti dal contratto di fornitura. L'Azienda ha il diritto di definire, in base all'utilizzazione dei locali, l'obbligo di procedere ad una misura separata.

Qualsiasi inserimento di apparecchi in circuiti destinati ad altri scopi sarà considerato quale infrazione del presente regolamento.

Art. 6 Allacciamenti agli impianti di distribuzione

- 6.1. La richiesta di allacciamento o di modifica di un allacciamento deve essere inoltrata da un installatore autorizzato mediante il formulario "avviso di impianto", corredato da una planimetria dettagliata del mappale sul quale sorge lo stabile o l'impianto da allacciare.
- 6.2. La richiesta di allacciamento deve contenere l'indicazione della potenza complessiva installata, di quella aggiunta, di quella sottoposta a blocco.
- 6.3. La linea d'allacciamento a partire dal punto di raccordo nella rete di distribuzione esistente fino al punto di confine è costruita dall'AECA o da un suo incaricato.
- 6.4. Per punto di confine tra la rete e l'impianto dell'edificio s'intendono i morsetti della valvola d'introduzione (il tubo è di proprietà del proprietario del fondo e il cavo dell'AECA). Il punto di confine è determinante per l'attribuzione della proprietà, della responsabilità e dell'obbligo di manutenzione.
- 6.5. Se il richiedente non è il proprietario dello stabile, la richiesta di allacciamento deve essere controfirmata dal proprietario che conseguentemente si dichiara d'accordo per l'esecuzione dell'allacciamento così come voluto dal richiedente.
- 6.6. Chi richiede un allacciamento si impegna a concedere od a far concedere dagli aventi diritto l'autorizzazione per installare sui terreni e sugli immobili interessati dal tracciato dell'allacciamento i sostegni o le sottostrutture necessarie.
- 6.7. Il proprietario del fondo sul quale transita un allacciamento autorizza il personale tecnico delegato dell'AECA ad accedere agli impianti per le necessità di controllo, di manutenzione e d'esercizio. Egli è inoltre tenuto a mantenere libero il tracciato, impegnandosi a non piantare alberi ad alto fusto a distanze insufficienti da una linea aerea. Egli autorizza il taglio di rami o di alberi che possono dar luogo a perturbazioni sulla linea o pregiudicare la corretta illuminazione del campo stradale. E' impregiudicato il diritto di risarcimento per eventuali danni alle proprietà e alle culture.
- 6.8. Il proprietario di un fondo a beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare il diritto di attraversamento per impianti destinati ad alimentare terzi. Ciò vale per le linee aeree, cavi, camere, armadi di distribuzione e per gli impianti di illuminazione pubblica.
- 6.9. Per richieste di potenziamento o di modifica di un allacciamento esistente valgono per analogia, oltre ai disposti dell'art. 10, le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.
- 6.10. Le costruzioni accessorie quali autorimesse, rustici ed altre costruzioni, come pure l'illuminazione di piazzali o gli impianti che interessano un unico complesso, devono venire alimentate in derivazione dall'impianto interno principale. Se le costruzioni accessorie sono divise dallo stabile principale da aree pubbliche, l'AECA decide in merito.

Art. 7 Progetto di allacciamento

- 7.1. L'AECA decide sul tipo e modo di esecuzione di allacciamento, sul tracciato e sulla sezione delle linee, designa sia il punto di raccordo alla rete principale che quello di introduzione nello stabile. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'ubicazione della valvola d'introduzione, degli apparecchi di misura e di comando. Nella definizione del progetto di allacciamento l'AECA terrà conto nella misura del possibile dei desideri del cliente. Tutti gli allacciamenti sono eseguiti mediante cavi sotterranei.
- 7.2. L'AECA esegue, di regola, un solo allacciamento per lo stesso immobile, includendo in tale concetto anche complessi edili appartenenti a più proprietari, quali case a schiera, lottizzazioni o complessi che, a giudizio della AECA, rendessero possibile e/o opportuna tale soluzione.

- 7.3. L'AECA ha il diritto di collegare più stabili derivandoli da qualsiasi condotta di distribuzione o di raccordo, indipendentemente dai contributi precedentemente pagati.
Si riserva anche di far iscrivere al Registro Fondiario le servitù relative ai propri impianti.
- 7.4. Nel caso che l'alimentazione di un impianto richiedesse la costruzione di una cabina di trasformazione, il proprietario è tenuto a mettere a disposizione il locale o lo spazio necessario per questa installazione.

L'ubicazione di tale cabina viene definita d'intesa con il proprietario e deve corrispondere alle esigenze tecniche dell'AECA.

L'occupazione dello spazio, il diritto di passo, il diritto di superficie per la posa e per la manutenzione dei collegamenti saranno iscritti a Registro Fondiario, nella forma convenuta tra le parti.

- 7.5. Il punto di introduzione e la misurazione dell'energia dell'impianto del cliente raccordato alla cabina di trasformazione, devono essere eseguiti nelle immediate vicinanze della cabina, se possibile in un luogo adiacente alla cabina stessa. La misura dell'energia è di regola effettuata in bassa tensione. E' esclusa la possibilità di eseguire il conteggio dell'energia nella cabina di trasformazione. Il raccordo tra la cabina e il cliente viene esteso solo fino ai morsetti d'entrata della valvola d'introduzione.

Art. 8 Contributi di allacciamento

- 8.1. Il contributo richiesto per un allacciamento diramato da una rete a bassa tensione esistente è indipendente dal punto della rete nel quale è realizzato.
- 8.2. L'ammontare del contributo a carico del cliente, una tantum, è definito come all'art. 25
- 8.3. Se la potenza richiesta da parte di un cliente supera la capacità degli impianti di trasformazione esistenti l'AECA può imporre la costruzione di una cabina di trasformazione. I costi di tale impianto sono ripartiti tra le parti in modo proporzionale al rapporto tra la potenza installabile nella cabina e la potenza richiesta.
Per costi si intendono quelli relativi alle parti civili, elettromeccaniche e di raccordo alla rete media tensione. L'AECA ha il diritto di usare la cabina anche per l'alimentazione di terzi, nella misura con la quale ha partecipato alla ripartizione dei costi.
- 8.4. L'art. 25 definisce il contributo del cliente alle spese d'allacciamento mediante cavo sotterraneo. Esso permette di calcolare, in funzione delle valvole principali:
- a) il contributo per la potenza abbonata
 - b) il contributo per il cavo di raccordo
 - c) il contributo per gli accessori e per la loro posa
- 8.5. I contributi definiti in base all'art. 25 sono applicabili per gli allacciamenti richiesti per i terreni compresi nel piano regolatore. Allacciamenti di costruzioni ubicate su terreni non compresi nel piano regolatore saranno calcolati dal Municipio caso per caso., applicando analogamente i criteri per quelli entro il piano regolatore.
- 8.6. Oltre al contributo definito all'art. 25, a carico del cliente sono pure tutti i lavori di genio civile fino al confine della proprietà, necessari per la preparazione del raccordo quali lo scavo, la fornitura di tubi protettivo, la formazione di camerette, la messa in opera della valvola d'introduzione, il tutto secondo le indicazioni dell'AECA. A richiesta del cliente l'AECA metterà a disposizione i tubi protettivo in polietilene, di sezione adeguata, forniti sul cantiere a prezzi di mercato. L'AECA fatturerà anche il costo della sua manodopera e del materiale.
- 8.7. I costi di costruzione di una cabina di trasformazione sono completamente a carico del cliente se la richiesta di potenza interessa una zona situata fuori dalla zona edificabile del PR comunale.
- 8.8. Il cliente che è stato allacciato alla rete non ha, in nessun caso, il diritto di richiedere la restituzione parziale o totale del contributo di allacciamento versato se egli riduce il valore della potenza richiesta, vi rinuncia per trasloco degli impianti, per demolizione dello stabile od altro.

Art. 9 Allacciamenti provvisori o temporanei

- 9.1. L'AECA esegue un allacciamento per ogni Avviso d'impianto.
- 9.2. L'AECA fissa il punto della derivazione alla rete esistente; il cavo necessario è messo a disposizione dal richiedente. Per questo tipo di allacciamento viene prelevata una tassa definita all'art. 25.
- 9.3. Se la potenza richiesta supera la disponibilità della rete in quel luogo, l'AECA fissa il punto dal quale deve diramarsi il cavo di raccordo, di regola da un armadio di distribuzione o da una cabina di trasformazione. Tutte le spese necessarie per la messa in opera dell'allacciamento sono a carico del richiedente.
- 9.4. Se la potenza richiesta esige l'installazione di una cabina di trasformazione, il contributo di allacciamento farà oggetto di un preventivo.

Art. 10 Modifica di un allacciamento

La modifica di un allacciamento può rendersi necessaria per motivi diversi quali la richiesta di maggiore potenza, il rifacimento totale od importante di un impianto interno, la ristrutturazione di uno stabile. La ripartizione degli oneri tra AECA e clienti è stabilita dai seguenti articoli:

- 10.1. L'AECA, previo esame della situazione che rende necessaria la modifica di un allacciamento, definisce i dettagli del nuovo allacciamento ed in accordo con il cliente la posizione della nuova valvola d'introduzione.
- 10.2. Se la modifica si rende necessaria solo per il cambiamento del genere di raccordo per esempio da aereo a cavo senza che ci sia praticamente un incremento di potenza, il contributo è calcolato come all'art. 25 senza tener conto del contributo richiesto per la cabina di trasformazione.
- 10.3. Se la modifica è richiesta da un incremento di potenza, la spesa a carico del cliente è composta dalla differenza dei valori di raccordo considerati per quello che riguarda il contributo tra la nuova potenza abbonata e la potenza abbonata esistente. Sarà conteggiato integralmente il costo del nuovo cavo di raccordo e quello degli accessori come all'art. 25.
- 10.4. Se la modifica dell'allacciamento si rende necessaria solo per cambiare il tracciato o la posizione della valvola d'introduzione, senza che ci sia un incremento della potenza installata, il contributo a carico del cliente è determinato dal costo del materiale impiegato e della mano d'opera come all'art. 25.

Art. 11 Manutenzione di un allacciamento

- 11.1. L'AECA si assume l'onere della manutenzione degli allacciamenti e della rimozione dei guasti che dovessero manifestarsi per cause non imputabili a colpa o negligenza di terzi.
- 11.2. Se la manutenzione o la riparazione di un allacciamento richiede la demolizione ed il rifacimento di manufatti costruiti, su area privata, sopra il tracciato dei cavi, la spesa che ne deriva è a carico del proprietario del manufatto.

Art. 12 Termini di esecuzione di un allacciamento

- 12.1. L'AECA esegue l'allacciamento quando tutti i punti prescritti sono stati osservati ed entro:
 - un mese dal pagamento del contributo per un allacciamento derivato dalla rete a bassa tensione;
 - tre mesi dalla consegna del locale ultimato per il montaggio della cabina di trasformazione;
 - otto mesi dall'adempimento degli impegni del cliente nel caso della costruzione della cabina di trasformazione interamente eseguita a cura dell'AECA;
 - entro un termine stabilito tra le parti per gli allacciamenti provvisori o temporanei.

12.2. In caso di ritardo dovuto a forza maggiore, il cliente non ha diritto ad indennizzo alcuno per il ritardo nella fornitura d'energia.

Art 13 Protezione delle persone e degli impianti dell'AECA

13.1. Se in prossimità di un allacciamento o in presenza di una linea aerea vengono eseguiti dei lavori (rinnovo facciate, sostituzione di pluviali ecc.) che comportano pericolo di contatto con i conduttori nudi, l'AECA provvede, su richiesta della ditta esecutrice dei lavori o del proprietario dello stabile, a posare guaine isolanti, a isolare il raccordo o a metterlo fuori servizio.
A lavori ultimati l'AECA provvederà su avviso del richiedente al recupero dei ripari e non emetterà fattura per l'intervento.

13.2. Se il cliente o il proprietario di un fondo intende eseguire o far eseguire da terzi lavori suscettibili di causare danni o perturbazioni agli impianti di rete (taglio d'alberi ecc.), deve avvertire in tempo utile l'AECA che provvederà a prescrivere misure di sicurezza adeguate e fisserà un'eventuale partecipazione alle spese.

13.3. Chiunque intende eseguire o far eseguire da terzi lavori di scavo su area pubblica o privata deve preventivamente informarsi per iscritto presso l'AECA sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte sotterranee.

L'AECA provvederà alla consegna di estratti di mappa con indicata la posizione delle proprie infrastrutture e/o provvederà alla localizzazione delle stesse mediante apposita apparecchiatura.

La mancata richiesta preventiva di informazioni sulla presenza delle condotte dell'AECA, rende responsabile l'esecutore degli scavi in caso di danni alle persone e/o agli impianti dell'Azienda.

Prima del riempimento degli scavi il responsabile dei lavori deve nuovamente verificare con il personale tecnico dell'AECA che i cavi messi allo scoperto siano integri e protetti.

Art 14 Collaudo e controllo periodico degli impianti elettrici

14.1. Oneri del proprietario di un impianto elettrico.

Gli oneri del proprietario di un impianto elettrico sono definiti all'art. 5 dell'Ordinanza sugli Impianti elettrici a Bassa Tensione (OIBT del 07.11.2001).

Al proprietario dell'impianto compete in modo particolare l'obbligo di far eseguire il collaudo ed il controllo periodico del proprio impianto. Egli conserva l'originale ed invia una copia all'Azienda del relativo rapporto di sicurezza (RaSi).

14.2. Oneri dell'Azienda

Gli oneri dell'Azienda sono definiti all'art. 5 dell'OIBT.

All'Azienda compete in modo particolare la tenuta a giorno del registro degli impianti elettrici installati nella propria rete. L'azienda si preoccupa di richiamare il proprietario dell'impianto elettrico all'esecuzione del controllo periodico secondo le scadenze definite dall'OIBT.

Art 15 Esecuzione degli impianti interni; obblighi dell'installatore

15.1. Gli oneri dell'installatore sono definiti dall'OIBT.

15.2. In modo particolare l'installatore concessionario deve notificare all'AECA, sull'apposito formulario, l'avviso di impianto inerente l'esecuzione, la trasformazione o l'ampliamento degli impianti interni prima dell'inizio dei lavori.

15.3. Prima del termine dei lavori, l'installatore concessionario esecutore dell'impianto, deve presentare all'Azienda la richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione tramite l'apposito formulario.

15.4. A lavori ultimati, l'installatore concessionario esecutore dell'impianto, deve presentare all'Azienda la richiesta per la posa degli apparecchi di misura e di comando, accompagnata da una copia del rapporto di sicurezza (RaSi).

Art 16 Messa in esercizio degli impianti; obblighi dell'AECA

16.1. La posa degli apparecchi di misura e di comando avviene a cura e a carico dell'Azienda, dopo l'inoltro della copia del rapporto di sicurezza ed il pagamento delle tasse di allacciamento.

16.2. L'AECA può verificare un impianto procedendo per campionatura. Se vengono accertati dei difetti, i costi dei controlli saltuari sono a carico del proprietario dell'impianto secondo l'art 25. Se l'impianto è conforme i costi sono a carico dell'organo che ha ordinato il controllo.

Art 17 Esecuzione e manutenzione degli impianti; obblighi del proprietario

17.1. L'esecuzione, la riparazione e l'ampliamento delle installazioni elettriche interne sono a carico del proprietario. Essi devono essere eseguiti da persone o ditte in possesso dei requisiti citati nell'OIBT.

17.2. Gli impianti elettrici devono essere costruiti, modificati, mantenuti in esercizio e controllati secondo le norme riconosciute della tecnica.

17.3. I proprietari sono tenuti a mantenere costantemente in buono stato i propri impianti elettrici ed a riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato negli apparecchi e nell'impianto. Si raccomanda ai clienti di segnalare tempestivamente ad un installatore autorizzato l'eventuale anormale funzionamento dei loro impianti.

17.4. Il proprietario deve accordare agli incaricati dell'AECA l'accesso in ogni momento agli impianti di sua proprietà per il controllo dell'installazione, degli apparecchi oltre che per la lettura dei contatori.

17.5. Il proprietario di un impianto è tenuto a far eliminare i difetti constatati dalla ditta o dalla persona autorizzata al controllo entro i termini prescritti ed a proprie spese. I controlli per campionatura degli impianti interni eseguiti dall'AECA non riducono le responsabilità dell'installatore e del proprietario dell'impianto.

Art 18 Apparecchi di misura

18.1. I contatori, gli apparecchi di misura e di comando vengono forniti ed installati dall'AECA e restano di sua proprietà. Le spese di installazione e di manutenzione degli apparecchi competono all'AECA. Il proprietario dell'impianto deve predisporre il quadro di conteggio dell'energia secondo le direttive specifiche dell'Azienda (PAE). Per impianti con valvola di abbonato superiore ad 80A si dovranno installare riduttori di corrente.

18.2. Guasti agli apparecchi di misura e di comando causati dal cliente, da terzi come pure da eventi interni sono riparati dal personale dell'AECA, e sono a carico del proprietario dell'impianto. Solo incaricati dell'AECA sono autorizzati a manipolare gli apparecchi di misura e di comando come pure i sigilli applicati agli stessi; sono quindi gli unici autorizzati ad attivare o ad interrompere l'erogazione di energia mediante la posa o la rimozione degli apparecchi di proprietà dell'AECA. Chiunque manomette gli apparecchi dell'AECA o i sigilli da essa apposti è ritenuto responsabile del danno arrecato e ne sopporta le spese di revisione e di taratura. L'AECA si riserva il diritto di denunciare il colpevole alle autorità competenti.

18.3. Il cliente può chiedere che gli apparecchi di misura posati nei suoi impianti vengano verificati presso una stazione di taratura ufficiale. In caso di contestazione deciderà, in via inappellabile, l'Ufficio Federale di Metrologia. Le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio e rimontaggio degli apparecchi di misura saranno a carico della parte in errore.

18.4. I clienti sono tenuti a segnalare immediatamente all'AECA qualsiasi irregolarità di funzionamento negli apparecchi di misura e di comando.

18.5. L'AECA non fornisce contatori in derivazione per il sottoconteggio.

PARTE 3 FORNITURA E/O TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA

Art. 19 Generalità

- 19.1. L'AECA fornisce e /o trasporta energia elettrica in ossequio alla Legge Federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LAEI) ed alla relativa Ordinanza (OAEI), alla Legge Cantonale di applicazione (LA-LAEI) ed in base al presente Regolamento nel limite delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento ed al mantenimento dei propri impianti in quanto detto limite sia conciliabile con il diritto superiore.
- 19.2. La fornitura e/o il trasporto di energia ha luogo solo se risultano adempite le condizioni stabilite dal presente regolamento. Sono riservati disposti vincolanti di diritto superiore.

Art. 20 Misura dell'energia

- 20.1. Per le economie domestiche l'AECA predispone un conteggio di energia per ogni fuoco. Per la determinazione del consumo dell'energia fa stato l'indicazione dei contatori. La lettura dei contatori, la loro manutenzione nonché quella degli apparecchi di comando vengono eseguiti periodicamente da un incaricato dell'AECA.
A richiesta, il cliente può essere invitato a rilevare i dati dei contatori e comunicarli all'AECA.
- 20.2. Nel caso si verificassero errori di misura dell'energia dovuti a connessioni errate, cattivo funzionamento degli apparecchi ecc., si porrà rimedio, nel limite del possibile, utilizzando le precedenti o successive indicazioni esatte. Se si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo verrà stabilito in base ad una nuova taratura. Se la taratura non permette di stabilire il valore della correzione, il consumo effettivo sarà valutato dall'AECA che terrà equamente conto delle indicazioni dell'abbonato. Questa valutazione sarà basata sul consumo del periodo corrispondente all'anno precedente, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nell'impianto interno e nella sua utilizzazione. Se è possibile stabilire l'ammontare dell'errore e la sua durata nel tempo, la rettifica si estenderà a tutto il periodo del funzionamento difettoso, nel termine legale di prescrizione. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo di fatturazione contestata. Per contatori a doppia tariffa si procederà con la suddivisione 2/3 energia diurna, 1/3 energia notturna.
- 20.3. Il cliente non può esigere riduzione alcuna del consumo registrato dai contatori a seguito di perdite dovute a difetto nell'impianto interno, quali ad esempio: il circuito a terra, il corto circuito, ecc.

Art. 21 Regolarità della fornitura e/o del trasporto

- 21.1. La fornitura e/o il trasporto d'energia avviene, di regola, senza interruzioni e nei limiti delle tolleranze stabilite dalla norma EN50160 per la tensione e per la frequenza, riservate le eccezioni citate al cpv. 2.
- 21.2. L'AECA ha il diritto di limitare o di sospendere totalmente la fornitura e/o il trasporto d'energia elettrica nei seguenti casi:
- a) per interruzione dell'erogazione da parte del suo fornitore, per manovre dovute all'esercizio quali riparazioni e manutenzione;
 - b) per eventi straordinari quali incendi, inondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, perturbazioni, sovraccarico della rete, ecc.;
 - c) per penuria d'energia, nell'interesse di assicurare l'approvvigionamento generale del paese;
 - d) per forza maggiore come eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, ecc.
- L'AECA terrà conto, in simili casi e nella misura del possibile, dei bisogni dei clienti. Interruzioni o restrizioni prevedibili verranno, di regola, annunciate in precedenza.
- 21.3. I clienti sono tenuti a prendere tutte le disposizioni atte ad evitare danni diretti ed indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall'interruzione parziale o totale o dal ritorno improvviso della corrente, come pure da oscillazioni anormali della tensione o della frequenza.

- 21.4. I clienti che possiedono impianti di produzione propri devono rispettare le condizioni particolari sul funzionamento in parallelo con la rete dell'AECA
- 21.5. I clienti con impianti di produzione propri devono provvedere affinché, in caso di interruzione di corrente nella rete AECA, i loro impianti vengano automaticamente separati e non possono venire ricollegati prima del reinserimento della tensione nella rete dell'AECA.
- 21.6. I clienti non hanno il diritto ad alcuna indennità per danni diretti od indiretti a persone o cose causati da variazioni di tensione o di frequenza eccezionali e non ascrivibili all'AECA come pure da interruzioni o limitazioni della fornitura d'energia come al cpv. 2.
- 21.7. L'AECA è autorizzata a limitare o modificare gli orari di sblocco per determinate categorie di apparecchi, allo scopo di ottimizzare la gestione del carico. I dispositivi tecnici necessari a tal fine sono a carico del cliente.

Art. 22 Interruzione della fornitura e/o del trasporto di energia a causa del comportamento del cliente

- 22.1. L'AECA è autorizzata a interrompere la fornitura e/o il trasporto di energia senza alcuna intimazione o notifica scritta, se il cliente:
- utilizza installazioni o apparecchi elettrici che non corrispondono alle norme applicabili o mette in pericolo persone o cose per altri motivi;
 - preleva energia illegalmente;
 - non consente all'incaricato dell'AECA l'accesso al suo impianto o apparecchio di misura;
 - non rispetta i suoi impegni di pagamento per il prelievo di energia o non sussiste alcuna garanzia che le fatture dell'elettricità future saranno pagate; per le economie domestiche valgono i disposti dell'art. 27.2.
 - viola in modo grave disposizioni essenziali delle presenti condizioni generali.
- 22.2. Le installazioni o gli apparecchi elettrici difettosi che comportano rischi per le persone o rischi d'incendio rilevanti possono essere staccati dalla rete di distribuzione o piombati da persone incaricate dall'AECA o dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte senza alcuna intimazione.
- 22.3. In caso di aggiramento intenzionale delle disposizioni sui prezzi da parte del cliente o di suoi incaricati, nonché in caso di prelievo illegale di energia, il cliente deve pagare integralmente gli importi non fatturati unitamente agli interessi e un risarcimento per le spese cagionate. In questi casi, l'AECA si riserva il diritto di presentare denuncia.
- 22.4. L'interruzione della fornitura e/o del trasporto di energia da parte dell'AECA non esonera il cliente dall'obbligo di pagare le fatture emesse o dal rispetto di altri impegni nei confronti dell'AECA. L'interruzione legale della fornitura di energia da parte dell'AECA non dà diritto a nessun risarcimento al cliente.

PARTE 4 TARIFFE, TASSE, CONTRIBUTI, CAUZIONI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Art. 23 Generalità

- 23.1. Il ricavo della vendita d'energia, dell'utilizzazione della rete ed i contributi d'allacciamento definiti all'art. 8, devono coprire i costi aziendali, sintetizzati nelle seguenti voci:
- costi di acquisto dell'energia dall'ente fornitore,
 - costi di utilizzazione della rete a monte,
 - spese di esercizio e di amministrazione,
 - manutenzione degli impianti e miglioramenti del servizio pubblico.
 - costi del capitale, interessi ed ammortamenti, rinnovo, estensione e potenziamento degli impianti,

- f) remunerazione dei tributi all'Ente Pubblico secondo la LA-LAEI;
- g) fondi speciali di riserva

23.2. I consumatori finali sono così suddivisi

- Consumatori fissi finali.
sono i consumatori che, con consumo < 100'000 kWh/anno non possono accedere al libero mercato.
- Consumatori con servizio universale.
sono i consumatori che, pur registrando un consumo per punto di prelievo $\geq 100'000$ kWh/anno, rinunciano all'accesso al libero mercato.
- Consumatori con accesso al libero mercato.
sono i consumatori che hanno fatto uso della possibilità di accedere al libero mercato ed acquistano da terzi il loro fabbisogno in energia elettrica.

Le tariffe sono così suddivise

Categoria A: per economie domestiche e conti padronali

Categoria B: per alberghi, empori, ospedali, case di cura

Categoria C: per garni, ristoranti, bar, locali notturni, attività commerciali ed artigianali, scuole private

Categoria D: per uffici, uffici pubblici, banche

Categoria E: per magazzini e depositi

Categoria F: per cantieri di costruzione e forniture provvisorie.

I limiti di variazione entro i quali il Municipio può adottare le tariffe sono esposti all'art. 24.

Gli importi delle tariffe sono definiti all'interno dei limiti di variazione e sono pubblicati annualmente tramite Ordinanza Municipale.

E' di competenza dell'AECA definire la categoria di appartenenza dei singoli clienti.

Art. 24 Tariffe

24.1. Il tariffario, i cui prezzi sono al netto dell'IVA, si compone di:

a) Prezzo dell'energia attiva

Per consumatori fissi finali e consumatori con servizio universale

Diurna

per le categorie da A fino a E min. 4.00 cts/kWh max. 15.00 cts/kWh

categoria F

per un prelievo trimestrale fino a 1'500 kWh min. 20.00 cts/kWh max. 40.00 cts/kWh

per i kWh seguenti min. 18.00 cts/kWh max. 35.00 cts/kWh

Notturna

per tutte le categorie min. 3.00 cts/kWh max. 10.00 cts/kWh

b) Prezzo dell'energia reattiva

Per tutte le categorie di clienti l'energia reattiva prelevata con un fattore di potenza $\cos \phi$ inferiore a 0.9, sarà fatturata a 5.00 cts./kVarh.

c) Utilizzazione della rete

- Tassa base trimestrale

categoria A	min.	15.00 fr.	max.	30.00 fr.
categoria B	min.	400.00 fr.	max.	800.00 fr.
categoria C fino a 100A	min.	15.00 fr.	max.	30.00 fr.
categoria C oltre 100A	min.	400.00 fr.	max.	800.00 fr.

categoria D fino a 100A	min.	15.00 fr.	max.	30.00 fr.
categoria D oltre 100A	min.	400.00 fr.	max.	800.00 fr.
categoria E	min.	15.00 fr.	max.	30.00 fr.
categoria F	min.	15.00 fr.	max.	30.00 fr.
• Tassa di potenza trimestrale categoria A				
fino 25 A	min.	5.00 fr.	max.	25.00 fr.
fino 40 A	min.	20.00 fr.	max.	50.00 fr.
fino 60 A	min.	30.00 fr.	max.	70.00 fr.
fino 80 A	min.	50.00 fr.	max.	100.00 fr.
oltre 80 A	min.	80.00 fr.	max.	160.00 fr.
• Tassa di potenza mensile categoria B				
con misurazione separata.	min	5.00 fr./kW	max.	15.00 fr./kW
• Tassa di potenza trimestrale categoria C				
fino 20 A	min.	10.00 fr.	max.	50.00 fr.
fino 25 A	min.	15.00 fr.	max.	60.00 fr.
fino 40 A	min.	20.00 fr.	max.	90.00 fr.
fino 60 A	min.	50.00 fr.	max.	120.00 fr.
fino 80 A	min.	80.00 fr.	max.	200.00 fr.
fino 100A	min.	100.00 fr.	max.	300.00 fr.
• Tassa di potenza mensile categoria C oltre 100A				
con misurazione separata.	min	5.00 fr./kW	max.	15.00 fr./kW
• Tassa di potenza trimestrale categoria D				
fino 25 A	min.	15.00 fr.	max.	60.00 fr.
fino 40 A	min.	20.00 fr.	max.	90.00 fr.
fino 60 A	min.	50.00 fr.	max.	120.00 fr.
fino 80 A	min.	80.00 fr.	max.	200.00 fr.
fino 100A	min.	100.00 fr.	max.	300.00 fr.
• Tassa di potenza mensile categoria D oltre 100A				
con misurazione separata.	min	5.00 fr./kW	max.	15.00 fr./kW
• Tassa di potenza trimestrale categoria E				
fino 25 A	min.	10.00 fr.	max.	50.00 fr.
fino 40 A	min.	20.00 fr.	max.	90.00 fr.
fino 60 A	min.	30.00 fr.	max.	100.00 fr.
fino 80 A	min.	50.00 fr.	max.	150.00 fr.
• Trasporto dell'energia alta tariffa				
per tutti i consumatori finali cat. A fino cat. E	min.	4.00 cts/kWh	max.	10.00 cts/kWh
• Trasporto dell'energia bassa tariffa				
per tutti i consumatori finali cat. A fino cat. E	min.	3.00 cts/kWh	max.	8.00 cts/kWh

25.5. Contributi di allacciamento

I contributi di allacciamento sono costituiti da un importo fisso in funzione della valvola di introduzione (contributo di potenza) a cui vanno aggiunti i costi del cavo in posa, i costi degli accessori e della loro posa.

Valvola di introduzione	Costo unitario		Costo del cavo posato		Costo degli accessori	
[A]	[CHF/A]		[CHF/ml]		[CHF]	
25	min. 30.00	max. 100.00	min. 10.00	max. 50.00	min. 500.00	max. 1'000.00
40	min. 30.00	max. 100.00	min. 10.00	max. 50.00	min. 500.00	max. 1'000.00
63	min. 30.00	max. 100.00	min. 10.00	max. 50.00	min. 500.00	max. 1'000.00
80	min. 30.00	max. 100.00	min. 30.00	max. 100.00	min. 500.00	max. 1'000.00
100	min. 30.00	max. 100.00	min. 30.00	max. 100.00	min. 500.00	max. 1'000.00
125	min. 80.00	max. 150.00	min. 30.00	max. 100.00	min. 500.00	max. 1'000.00
150	min. 80.00	max. 150.00	min. 30.00	max. 150.00	min. 1'000.00	max. 2'000.00
200	min. 80.00	max. 150.00	min. 30.00	max. 150.00	min. 1'000.00	max. 2'000.00
250	min. 80.00	max. 150.00	min. 30.00	max. 150.00	min. 1'000.00	max. 2'000.00
400	min. 30.00	max. 100.00	min. 100.00	max. 200.00	min. 1'500.00	max. 2'500.00
600	min. 30.00	max. 100.00	min. 100.00	max. 200.00		
800	min. 30.00	max. 100.00	min. 100.00	max. 200.00		

Costo orario della manodopera, trasferte ecc.: vedi art. 25.4

25.6 Per ogni intervento di disinserimento o reinserimento di contatori richiesti dal cliente verrà prelevata una tassa di fr. 50.00

Art. 26 Remunerazione degli autoproduttori

Gli autoproduttori sono remunerati secondo i dispositivi della LAEI.

Art. 27 Cauzioni

27.1 L'AECA può chiedere una cauzione a tutte le attività commerciali.

Inoltre l'ACEA può chiedere una cauzione nei seguenti casi:

- alle persone fisiche e giuridiche che hanno il loro domicilio o la sede principale del loro commercio all'estero;
- alle persone fisiche e giuridiche la cui solvibilità è o è diventata dubbia o che hanno già causato una perdita all'AECA;

L'importo ed il genere di cauzioni è fissato come segue:

Genere di clienti:

Economie domestiche	min.	300.00 fr.	max.	1'000.00 fr.
Attività economiche in genere	min.	500.00 fr.	max.	6'000.00 fr.

PARTE 6 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Entrata in vigore

Il presente Regolamento abroga tutte le altre disposizioni contrarie ed incompatibili ed in particolare il Regolamento del 16 novembre 2004 ed entra in vigore con l'approvazione governativa.

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 febbraio 2010

Approvato dalla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni per delega governativa in data 11 maggio 2010.

L'approvazione è stata pubblicata all'Albo comunale dal 18 maggio al 01 giugno 2010 compresi.

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE - ASCONA

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA E/O IL TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA

SOMMARIO

PARTE 1	DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1	Basi e campo d'applicazione.....	2
Art. 2	Definizioni	2
Art. 3	Inizio del rapporto giuridico	3
Art. 4	Fine del rapporto giuridico.....	3
PARTE 2	ALLACCIAMENTO ALLA RETE E UTILIZZAZIONE DELLA RETE	4
Art. 5	Autorizzazioni e condizioni di allacciamento	4
Art. 6	Allacciamenti agli impianti di distribuzione	5
Art. 7	Progetto di allacciamento.....	5
Art. 8	Contributi di allacciamento.....	6
Art. 9	Allacciamenti provvisori o temporanei.....	7
Art. 10	Modifica di un allacciamento.....	7
Art. 11	Manutenzione di un allacciamento.....	7
Art. 12	Termini di esecuzione di un allacciamento.....	7
Art. 13	Protezione delle persone e degli impianti dell'AECA	8
Art. 14	Collaudo e controllo periodico degli impianti elettrici	8
Art. 15	Esecuzione degli impianti interni; obblighi dell' installatore.....	8
Art. 16	Messa in esercizio degli impianti; obblighi dell' AECA	9
Art. 17	Esecuzione e manutenzione degli impianti; obblighi del proprietario	9
Art. 18	Apparecchi di misura	9
PARTE 3	FORNITURA E/O TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA.....	10
Art. 19	Generalità.....	10
Art. 20	Misura dell'energia	10
Art. 21	Regolarità della fornitura e/o del trasporto	10
Art. 22	Interruzione della fornitura e/o del trasporto di energia a causa del comportamento del cliente	11
PARTE 4	TARIFFE, TASSE, CONTRIBUTI, CAUZIONI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	11
Art. 23	Generalità.....	11
Art. 24	Tariffe	12
Art. 25	Tasse e Contributi	14
Art. 26	Remunerazione degli autoproduttori.....	16
Art. 27	Cauzioni	16
Art. 28	Fatturazione e pagamenti	16
PARTE 5	CONTESTAZIONI E PROCEDURE.....	17
Art. 29	Contestazioni di ordine tecnico.....	17
Art. 30	Contestazioni e procedure.....	17
PARTE 6	DISPOSIZIONI FINALI	17
Art. 31	Entrata in vigore.....	17

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA E/O IL TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA

PARTE 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Basi e campo d'applicazione

- 1.1. Il presente regolamento, con le leggi, le ordinanze, i decreti, le prescrizioni delle Aziende Elettriche (PAE) e le prescrizioni in materia di impianti elettrici costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda Elettrica Comunale del Borgo di Ascona, denominata in seguito AECA, e la loro utenza, denominati in seguito clienti.
- 1.2. Le presenti condizioni generali si applicano all'utilizzazione della rete e alla fornitura di energia elettrica attraverso la rete di distribuzione dell'AECA a utilizzatori di energia, nonché a proprietari di impianti elettrici a bassa tensione allacciati direttamente alla rete di distribuzione dell'AECA. Assieme alle tariffe, tasse, contributi e cauzioni queste condizioni generali costituiscono la base del rapporto giuridico tra l'AECA e i suoi clienti.
- 1.3. L'allacciamento alla rete di distribuzione come pure il prelievo di energia elettrica implicano, da parte del cliente, l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- 1.4. Il cliente ha il diritto di ricevere, a richiesta, una copia del presente Regolamento.
- 1.5. In casi speciali, quali la fornitura di energia complementare o di soccorso, l'AECA può stabilire condizioni speciali di allacciamento e può stipulare contratti speciali di fornitura nell'ambito dei disposti del presente regolamento.

Art. 2 Definizioni

- 2.1 Per clienti s'intendono:
 - a) per l'allacciamento di impianti elettrici agli impianti di distribuzione: il proprietario dell'oggetto da allacciare; in caso di diritti di superficie o proprietà per piani: il titolare del diritto di superficie o il proprietario per piani;
 - b) per la fornitura e/o il trasporto di energia: il proprietario dell'oggetto; in caso di rapporti di locazione e affitto: l'inquilino o l'affittuario del fondo, della casa, del locale commerciale e dell'abitazione con impianti a bassa tensione, il cui consumo energetico è rilevato mediante apparecchi di misura o, in casi particolari, fissato forfaitariamente. Per i subinquilini e gli inquilini di breve durata non sono stipulati abbonamenti con contatore separato. Negli immobili con cambiamenti frequenti di clienti, l'AECA può intestare l'abbonamento al proprietario dell'immobile. Negli immobili con più clienti, l'abbonamento per il consumo generale (illuminazione delle scale, ascensore, ecc.) è intestato al proprietario dell'immobile.
- 2.2 Definizioni tecniche:
 - a) energia attiva: è misurata in kWh ed è determinata dal prodotto della tensione U per la componente della corrente I in fase con la tensione per le ore di utilizzazione; corrisponde al lavoro elettrico fornito;
 - b) energia reattiva: è misurata in kVArh. Il cliente deve provvedere con i mezzi tecnici a disposizione che nel suo impianto l'energia reattiva non superi il 50% dell'energia attiva consumata in un periodo di conteggio;
 - c) punta massima: è misurata in kW e corrisponde al valore più alto (registrato nel corso del mese) della potenza media prelevata in un periodo di 15 minuti. Il rilievo dei dati ha luogo mensilmente. Il valore della punta massima determina l'entità della potenza mensile
 - d) tariffa diurna (alta): è operativa dalle 06.00 alle 22.00;
 - e) tariffa notturna (bassa): è operativa dalle 22.00 alle 06.00. La tariffa notturna è accordata per gli impianti nei quali è installato un bollitore ad accumulazione per la produzione di acqua calda per tutta l'abitazione con una capacità minima di 100 l, apparecchi fissi con potenza superiore a 2kW e pompe di calore per il riscaldamento elettrico di tutta l'abitazione. Apparecchi fissi con potenza superiore a 2kW e resistenze addizionali con potenza superiore a 2kW in impianti con pompa di calore, devono essere bloccati. A seconda dell'evoluzione del carico, l'Azienda si riserva la possibilità di bloccare in futuro le pompe di calore.

La tariffa notturna è pure accordata alle categorie di clienti presso i quali è stato posato un contatore con registrazione di punta massima.

- f) tariffa peak: è operativa dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00
- g) tariffa off peak : è operativa dal lunedì al venerdì dalle 00.00 alle 08.00 e dalle 20.00 alle 24.00, sabato e domenica dalle 00.00 alle 24.00.

Art. 3 Inizio del rapporto giuridico

- 3.1 Il rapporto giuridico con il cliente per il l'acquisto di forniture energetiche ha inizio di norma con l'allacciamento dell'immobile alla rete di distribuzione o con il prelievo di energia e dura fino a regolare disdetta.
- 3.2 La fornitura di energia inizia non appena sono soddisfatte le prestazioni preliminari del proprietario della casa e del cliente, come il pagamento dei contributi ai costi dell'opera e simili.
- 3.3 Il cliente può utilizzare l'energia solo per gli scopi previsti dal contratto.
- 3.4 Senza l'autorizzazione espressa dell'AECA, il cliente non può cedere energia a terzi, eccettuati i subinquilini di locali abitabili. In tal caso, non sono ammessi supplementi ai prezzi dell'AECA. Ciò vale anche in caso di locazione di appartamenti e case di vacanza, ecc. .
- 3.5 Il rapporto giuridico con il cliente per il trasporto di energia elettrica ha inizio di norma con l'allacciamento dell'immobile alla rete di distribuzione.
- 3.6 L'Azienda può predisporre un contratto scritto di fornitura e/o trasporto.

Art. 4 Fine del rapporto giuridico

- 4.1. Il rapporto giuridico per la fornitura di energia elettrica può essere terminato dal cliente in qualsiasi momento con un termine di almeno tre giorni lavorativi mediante disdetta scritta, tramite lettera o e-mail, confermata dall'AECA. Se l'avviso di mutazione non è effettuato con l'anticipo minimo richiesto, l'intervento necessario verrà fatturato al cliente, se del caso con i supplementi causati dal fuori orario.
- 4.2. Nel caso di disdetta, il cliente è tenuto al pagamento dell'energia consumata fino alla lettura finale del contatore e degli importi fissi pro-rata stabiliti dal tariffario.
- 4.3. La mancata utilizzazione di apparecchi elettrici o parti di un impianto non comporta la fine del rapporto giuridico.
- 4.4. All'AECA deve essere notificato per iscritto, tramite lettera o e-mail, con l'indicazione del momento esatto, quanto segue:
 - a) da parte del venditore: il trapasso di proprietà di un immobile o di un'abitazione, con l'indicazione dell'indirizzo del compratore;
 - b) da parte dell'inquilino uscente: l'uscita dai locali in locazione, con l'indicazione del nuovo indirizzo;
 - c) da parte dell'inquilino entrante: la data d'inizio del contratto di locazione.
 - d) da parte del locatore: il cambiamento di inquilino di un'abitazione o immobile;
 - e) da parte del proprietario dell'immobile amministrato: il cambiamento della persona e società che amministra l'immobile, con l'indicazione dell'indirizzo.
- 4.5. Il consumo energetico, gli importi fissi stabiliti dall'art. 24 del tariffario e le eventuali spese supplementari intervenute dopo la fine del rapporto giuridico, in locali o stabili non affittati e impianti non utilizzati sono a carico del proprietario dell'immobile. Il versamento di tali importi decade dopo eventuale demolizione dell'immobile o in caso di revoca della licenza di abitabilità.
- 4.6. Il proprietario dell'immobile è responsabile di eventuali perdite patite dall'Azienda, per la mancata od intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.

- 4.7. Per il ripristino di un impianto o di parte di esso precedentemente messo fuori servizio è richiesto il preventivo accordo dell'AECA.

PARTE 2 ALLACCIAMENTO ALLA RETE E UTILIZZAZIONE DELLA RETE

Art. 5 Autorizzazioni e condizioni di allacciamento

- 5.1. È necessaria un'autorizzazione dell'AECA per:
- l'allacciamento di un nuovo immobile;
 - la modifica o l'ampliamento di un allacciamento esistente;
 - l'allacciamento di impianti e utilizzatori elettrici soggetti ad autorizzazione, in particolare gli impianti che provocano vuoti di tensione o effetti di risonanza;
 - il funzionamento di impianti di produzione di energia elettrica in parallelo con la rete di distribuzione;
 - il prelievo di energia per scopi temporanei (cantieri, esposizioni, manifestazioni, ecc.).
- 5.2. Il cliente o il suo installatore, rispettivamente fornitore degli apparecchi deve informarsi tempestivamente presso l'AECA in merito alle possibilità ed alle condizioni di allacciamento.
- 5.3. I dettagli sono disciplinati nelle norme e in altre disposizioni dell'AECA.
- 5.4. In linea di principio, la rete è riservata alla trasmissione di dati e segnali dell'AECA. Le deroghe devono essere autorizzate dall'AECA e sono soggette a pagamento.
- 5.5. Impianti e utilizzatori elettrici sono autorizzati e allacciati solo se:
- soddisfano le norme e le disposizioni esecutive federali e cantonali, le norme tecniche riconosciute e le norme dell'AECA;
 - durante l'esercizio normale non provocano perturbazioni per i clienti vicini, nonché gli impianti di comando centralizzato e a distanza;
 - se del caso, sono costruiti da ditte o persone titolari di un'autorizzazione dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.
 - I provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti dovuti all'inserimento di apparecchi non idonei od installati in modo inadeguato sono a carico del cliente. I limiti di perturbazione tollerati o tollerabili sono definiti dalla norma EN50160.
- 5.6. L'AECA può stabilire condizioni e misure particolari a carico del responsabile, segnatamente nei seguenti casi:
- per il dimensionamento e il comando di riscaldamenti elettrici per interni e altre applicazioni termiche speciali;
 - se il fattore di potenza $\cos \phi$ misurato alla valvola di abbonato è inferiore a 0.9;
 - per gli utilizzatori elettrici che provocano effetti di risonanza, perturbando così l'esercizio degli impianti dell'AECA o dei suoi clienti;
 - per l'utilizzazione razionale dell'energia;
- Queste condizioni e misure possono essere ordinate anche per i vecchi clienti e impianti.
- 5.7. L'allacciamento di impianti elettrici per il condizionamento termico di locali (riscaldamento, raffreddamento) è soggetto ad autorizzazione.
Il cliente deve presentare una richiesta corredata dal calcolo del fabbisogno termico allestito da una ditta specializzata e dalle caratteristiche sugli apparecchi previsti.
Il rilascio di singole autorizzazioni per questi impianti non impegna l'AECA a concedere futuri potenziamenti di impianti esistenti.
L'AECA si riserva il diritto di rifiutare l'allacciamento di un impianto di condizionamento termico per motivi di ordine tecnico o di interesse generale che imponesse limitazioni all'uso dell'energia elettrica

nell'ambito del decreto esecutivo cantonale sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia. L'ottenimento della potenza necessaria ad alimentare impianti di condizionamento termico è sottoposto ai contributi fissati nel tariffario.

- 5.8. Il cliente può utilizzare l'energia solo per gli scopi previsti dal contratto di fornitura. L'Azienda ha il diritto di definire, in base all'utilizzazione dei locali, l'obbligo di procedere ad una misura separata. Qualsiasi inserimento di apparecchi in circuiti destinati ad altri scopi sarà considerato quale infrazione del presente regolamento.

Art. 6 Allacciamenti agli impianti di distribuzione

- 6.1. La richiesta di allacciamento o di modifica di un allacciamento deve essere inoltrata da un installatore autorizzato mediante il formulario "avviso di impianto", corredato da una planimetria dettagliata del mappale sul quale sorge lo stabile o l'impianto da allacciare.
- 6.2. La richiesta di allacciamento deve contenere l'indicazione della potenza complessiva installata, di quella aggiunta, di quella sottoposta a blocco.
- 6.3. La linea d'allacciamento a partire dal punto di raccordo nella rete di distribuzione esistente fino al punto di confine è costruita dall'AECA o da un suo incaricato.
- 6.4. Per punto di confine tra la rete e l'impianto dell'edificio s'intendono i morsetti della valvola d'introduzione (il tubo è di proprietà del proprietario del fondo e il cavo dell'AECA). Il punto di confine è determinante per l'attribuzione della proprietà, della responsabilità e dell'obbligo di manutenzione.
- 6.5. Se il richiedente non è il proprietario dello stabile, la richiesta di allacciamento deve essere controfirmata dal proprietario che conseguentemente si dichiara d'accordo per l'esecuzione dell'allacciamento così come voluto dal richiedente.
- 6.6. Chi richiede un allacciamento si impegna a concedere o a far concedere dagli aventi diritto l'autorizzazione per installare sui terreni e sugli immobili interessati dal tracciato dell'allacciamento i sostegni o le sottostrutture necessarie.
- 6.7. Il proprietario del fondo sul quale transita un allacciamento autorizza il personale tecnico delegato dell'AECA ad accedere agli impianti per le necessità di controllo, di manutenzione e d'esercizio. Egli è inoltre tenuto a mantenere libero il tracciato, impegnandosi a non piantare alberi ad alto fusto a distanze insufficienti da una linea aerea. Egli autorizza il taglio di rami o di alberi che possono dar luogo a perturbazioni sulla linea o pregiudicare la corretta illuminazione del campo stradale. È impregiudicato il diritto di risarcimento per eventuali danni alle proprietà e alle culture.
- 6.8. Il proprietario di un fondo a beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare il diritto di attraversamento per impianti destinati ad alimentare terzi. Ciò vale per le linee aeree, cavi, camere, armadi di distribuzione e per gli impianti di illuminazione pubblica.
- 6.9. Per richieste di potenziamento o di modifica di un allacciamento esistente valgono per analogia, oltre ai disposti dell'art. 10, le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.
- 6.10. Le costruzioni accessorie quali autorimesse, rustici ed altre costruzioni, come pure l'illuminazione di piazzali o gli impianti che interessano un unico complesso, devono venire alimentate in derivazione dall'impianto interno principale. Se le costruzioni accessorie sono divise dallo stabile principale da aree pubbliche, l'AECA decide in merito.

Art. 7 Progetto di allacciamento

- 7.1. L'AECA decide sul tipo e modo di esecuzione di allacciamento, sul tracciato e sulla sezione delle linee, designa sia il punto di raccordo alla rete principale che quello di introduzione nello stabile. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'ubicazione della valvola d'introduzione, degli apparecchi di misura e di comando.
Nella definizione del progetto di allacciamento l'AECA terrà conto nella misura del possibile dei desideri del cliente. Tutti gli allacciamenti sono eseguiti mediante cavi sotterranei.

- 7.2. L'AECA esegue, di regola, un solo allacciamento per lo stesso immobile, includendo in tale concetto anche complessi edili appartenenti a più proprietari, quali case a schiera, lottizzazioni o complessi che, a giudizio della AECA, rendessero possibile e/o opportuna tale soluzione.
- 7.3. L'AECA ha il diritto di collegare più stabili derivandoli da qualsiasi condotta di distribuzione o di raccordo, indipendentemente dai contributi precedentemente pagati.
Si riserva anche di far iscrivere al Registro Fondiario le servitù relative ai propri impianti.
- 7.4. Nel caso che l'alimentazione di un impianto richiedesse la costruzione di una cabina di trasformazione, il proprietario è tenuto a mettere a disposizione il locale o lo spazio necessario per questa installazione.
L'ubicazione di tale cabina viene definita d'intesa con il proprietario e deve corrispondere alle esigenze tecniche dell'AECA.
L'occupazione dello spazio, il diritto di passo, il diritto di superficie per la posa e per la manutenzione dei collegamenti saranno iscritti a Registro Fondiario, nella forma convenuta tra le parti.
- 7.5. Il punto di introduzione e la misurazione dell'energia dell'impianto del cliente raccordato alla cabina di trasformazione, devono essere eseguiti nelle immediate vicinanze della cabina, se possibile in un luogo adiacente alla cabina stessa. La misura dell'energia è di regola effettuata in bassa tensione. È esclusa la possibilità di eseguire il conteggio dell'energia nella cabina di trasformazione. Il raccordo tra la cabina e il cliente viene esteso solo fino ai morsetti d'entrata della valvola d'introduzione.

Art. 8 Contributi di allacciamento

- 8.1. Il contributo richiesto per un allacciamento diramato da una rete a bassa tensione esistente è indipendente dal punto della rete nel quale è realizzato.
- 8.2. L'ammontare del contributo a carico del cliente, una tantum, è definito come all'art. 25.
- 8.3. Se la potenza richiesta da parte di un cliente supera la capacità degli impianti di trasformazione esistenti l'AECA può imporre la costruzione di una cabina di trasformazione. I costi di tale impianto sono ripartiti tra le parti in modo proporzionale al rapporto tra la potenza installabile nella cabina e la potenza richiesta.
Per costi si intendono quelli relativi alle parti civili, elettromeccaniche e di raccordo alla rete media tensione. L'AECA ha il diritto di usare la cabina anche per l'alimentazione di terzi, nella misura con la quale ha partecipato alla ripartizione dei costi.
- 8.4. L'art. 25 definisce il contributo del cliente alle spese d'allacciamento mediante cavo sotterraneo. Esso permette di calcolare, in funzione delle valvole principali:
 - a) il contributo per la potenza abbonata;
 - b) il contributo per il cavo di raccordo;
 - c) il contributo per gli accessori e per la loro posa;
- 8.5. I contributi definiti in base all'art. 25 sono applicabili per gli allacciamenti richiesti per i terreni compresi nel piano regolatore. Allacciamenti di costruzioni ubicate su terreni non compresi nel piano regolatore saranno calcolati dal Municipio caso per caso, applicando analogamente i criteri per quelli entro il piano regolatore.
- 8.6. Oltre al contributo definito all'art. 25, a carico del cliente sono pure tutti i lavori di genio civile fino al confine della proprietà, necessari per la preparazione del raccordo quali lo scavo, la fornitura di tubi protetticavo, la formazione di camerette, la messa in opera della valvola d'introduzione, il tutto secondo le indicazioni dell'AECA. A richiesta del cliente l'AECA metterà a disposizione i tubi protetticavo in polietilene, di sezione adeguata, forniti sul cantiere a prezzi di mercato. L'AECA fatturerà anche il costo della sua manodopera e del materiale.
- 8.7. I costi di costruzione di una cabina di trasformazione sono completamente a carico del cliente se la richiesta di potenza interessa una zona situata fuori dalla zona edificabile del PR comunale.

- 8.8. Il cliente che è stato allacciato alla rete non ha, in nessun caso, il diritto di richiedere la restituzione parziale o totale del contributo di allacciamento versato se egli riduce il valore della potenza richiesta, vi rinuncia per trasloco degli impianti, per demolizione dello stabile od altro.

Art. 9 Allacciamenti provvisori o temporanei

- 9.1. L'AECA esegue un allacciamento per ogni Avviso d'impianto.
- 9.2. L'AECA fissa il punto della derivazione alla rete esistente; il cavo necessario è messo a disposizione dal richiedente. Per questo tipo di allacciamento viene prelevata una tassa definita all'art. 25.
- 9.3. Se la potenza richiesta supera la disponibilità della rete in quel luogo, l'AECA fissa il punto dal quale deve diramarsi il cavo di raccordo, di regola da un armadio di distribuzione o da una cabina di trasformazione. Tutte le spese necessarie per la messa in opera dell'allacciamento sono a carico del richiedente.
- 9.4. Se la potenza richiesta esige l'installazione di una cabina di trasformazione, il contributo di allacciamento farà oggetto di un preventivo.

Art. 10 Modifica di un allacciamento

La modifica di un allacciamento può rendersi necessaria per motivi diversi quali la richiesta di maggiore potenza, il rifacimento totale od importante di un impianto interno, la ristrutturazione di uno stabile. La ripartizione degli oneri tra AECA e clienti è stabilita dai seguenti articoli:

- 10.1. L'AECA, previo esame della situazione che rende necessaria la modifica di un allacciamento, definisce i dettagli del nuovo allacciamento e in accordo con il cliente la posizione della nuova valvola d'introduzione.
- 10.2. Se la modifica si rende necessaria solo per il cambiamento del genere di raccordo, per esempio da aereo a cavo, senza che ci sia praticamente un incremento di potenza, il contributo è calcolato come all'art. 25 senza tener conto del contributo richiesto per la cabina di trasformazione.
- 10.3. Se la modifica è richiesta da un incremento di potenza, la spesa a carico del cliente è composta dalla differenza dei valori di raccordo considerati per quello che riguarda il contributo tra la nuova potenza abbonata e la potenza abbonata esistente. Sarà conteggiato integralmente il costo del nuovo cavo di raccordo e quello degli accessori come all'art. 25.
- 10.4. Se la modifica dell'allacciamento si rende necessaria solo per cambiare il tracciato o la posizione della valvola d'introduzione, senza che ci sia un incremento della potenza installata, il contributo a carico del cliente è determinato dal costo del materiale impiegato e della mano d'opera come all'art. 25.

Art. 11 Manutenzione di un allacciamento

- 11.1. L'AECA si assume l'onere della manutenzione degli allacciamenti e della rimozione dei guasti che dovessero manifestarsi per cause non imputabili a colpa o negligenza di terzi.
- 11.2. Se la manutenzione o la riparazione di un allacciamento richiede la demolizione ed il rifacimento di manufatti costruiti, su area privata, sopra il tracciato dei cavi, la spesa che ne deriva è a carico del proprietario del manufatto.

Art. 12 Termini di esecuzione di un allacciamento

- 12.1. L'AECA esegue l'allacciamento quando tutti i punti prescritti sono stati osservati ed entro:
- un mese dal pagamento del contributo per un allacciamento derivato dalla rete a bassa tensione;

- tre mesi dalla consegna del locale ultimato per il montaggio della cabina di trasformazione;
- otto mesi dall'adempimento degli impegni del cliente nel caso della costruzione della cabina di trasformazione interamente eseguita a cura dell'AECA;
- entro un termine stabilito tra le parti per gli allacciamenti provvisori o temporanei.

12.2. In caso di ritardo dovuto a forza maggiore, il cliente non ha diritto ad indennizzo alcuno per il ritardo nella fornitura d'energia.

Art 13 Protezione delle persone e degli impianti dell'AECA

13.1. Se in prossimità di un allacciamento o in presenza di una linea aerea vengono eseguiti dei lavori (rinnovo facciate, sostituzione di pluviali ecc.) che comportano pericolo di contatto con i conduttori nudi, l'AECA provvede, su richiesta della ditta esecutrice dei lavori o del proprietario dello stabile, a posare guaine isolanti, a isolare il raccordo o a metterlo fuori servizio.
A lavori ultimati l'AECA provvederà su avviso del richiedente al recupero dei ripari e non emetterà fattura per l'intervento.

13.2. Se il cliente o il proprietario di un fondo intende eseguire o far eseguire da terzi lavori suscettibili di causare danni o perturbazioni agli impianti di rete (taglio d'alberi ecc.), deve avvertire in tempo utile l'AECA che provvederà a prescrivere misure di sicurezza adeguate e fisserà un'eventuale partecipazione alle spese.

13.3. Chiunque intende eseguire o far eseguire da terzi lavori di scavo su area pubblica o privata deve preventivamente informarsi per iscritto presso l'AECA sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte sotterranee.

L'AECA provvederà alla consegna di estratti di mappa con indicata la posizione delle proprie infrastrutture e/o provvederà alla localizzazione delle stesse mediante apposita apparecchiatura.

La mancata richiesta preventiva di informazioni sulla presenza delle condotte dell'AECA, rende responsabile l'esecutore degli scavi in caso di danni alle persone e/o agli impianti dell'Azienda.

Prima del riempimento degli scavi il responsabile dei lavori deve nuovamente verificare con il personale tecnico dell'AECA che i cavi messi allo scoperto siano integri e protetti.

Art 14 Collaudo e controllo periodico degli impianti elettrici

14.1. Oneri del proprietario di un impianto elettrico.

Gli oneri del proprietario di un impianto elettrico sono definiti all'art. 5 dell'Ordinanza sugli Impianti elettrici a Bassa Tensione (OIBT del 07.11.2001).

Al proprietario dell'impianto compete in modo particolare l'obbligo di far eseguire il collaudo ed il controllo periodico del proprio impianto. Egli conserva l'originale ed invia una copia all'Azienda del relativo rapporto di sicurezza (RaSi).

14.2. Oneri dell'Azienda

Gli oneri dell'Azienda sono definiti all'art. 5 dell'OIBT.

All'Azienda compete in modo particolare la tenuta a giorno del registro degli impianti elettrici installati nella propria rete. L'azienda si preoccupa di richiamare il proprietario dell'impianto elettrico all'esecuzione del controllo periodico secondo le scadenze definite dall'OIBT.

Art 15 Esecuzione degli impianti interni; obblighi dell'installatore

15.1. Gli oneri dell'installatore sono definiti dall'OIBT.

15.2. In modo particolare l'installatore concessionario deve notificare all'AECA, sull'apposito formulario, l'avviso di impianto inerente l'esecuzione, la trasformazione o l'ampliamento degli impianti interni prima dell'inizio dei lavori.

15.3. Prima del termine dei lavori, l'installatore concessionario esecutore dell'impianto, deve presentare all'Azienda la richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione tramite l'apposito formulario.

15.4. A lavori ultimati, l'installatore concessionario esecutore dell'impianto, deve presentare all'Azienda la richiesta per la posa degli apparecchi di misura e di comando, accompagnata da una copia del rapporto

di sicurezza (RaSi).

Art 16 Messa in esercizio degli impianti; obblighi dell'AECA

- 16.1. La posa degli apparecchi di misura e di comando avviene a cura e a carico dell'Azienda, dopo l'inoltro della copia del rapporto di sicurezza ed il pagamento delle tasse di allacciamento.
- 16.2. L'AECA può verificare un impianto procedendo per campionatura. Se vengono accertati dei difetti, i costi dei controlli saltuari sono a carico del proprietario dell'impianto secondo l'art 25. Se l'impianto è conforme i costi sono a carico dell'organo che ha ordinato il controllo.

Art 17 Esecuzione e manutenzione degli impianti; obblighi del proprietario

- 17.1. L'esecuzione, la riparazione e l'ampliamento delle installazioni elettriche interne sono a carico del proprietario. Essi devono essere eseguiti da persone o ditte in possesso dei requisiti citati nell'OIBT.
- 17.2. Gli impianti elettrici devono essere costruiti, modificati, mantenuti in esercizio e controllati secondo le norme riconosciute della tecnica.
- 17.3. I proprietari sono tenuti a mantenere costantemente in buono stato i propri impianti elettrici e a riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato negli apparecchi e nell'impianto. Si raccomanda ai clienti di segnalare tempestivamente a un installatore autorizzato l'eventuale anormale funzionamento dei loro impianti.
- 17.4. Il proprietario deve accordare agli incaricati dell'AECA l'accesso in ogni momento agli impianti di sua proprietà per il controllo dell'installazione e degli apparecchi oltre che per la lettura dei contatori.
- 17.5. Il proprietario di un impianto è tenuto a far eliminare i difetti constatati dalla ditta o dalla persona autorizzata al controllo entro i termini prescritti e a proprie spese. I controlli per campionatura degli impianti interni eseguiti dall'AECA non riducono le responsabilità dell'installatore e del proprietario dell'impianto.

Art 18 Apparecchi di misura

- 18.1. I contatori, gli apparecchi di misura e di comando vengono forniti ed installati dall'AECA e restano di sua proprietà. Le spese di installazione e di manutenzione degli apparecchi competono all'AECA. Le spese per la sostituzione di contatori a clienti che accedono al libero mercato viene invece fatturata al cliente medesimo. Il proprietario dell'impianto deve predisporre il quadro di conteggio dell'energia secondo le direttive specifiche dell'Azienda (PAE). Per impianti con valvola di abbonato superiore ad 80A si dovranno installare riduttori di corrente.
- 18.2. Guasti agli apparecchi di misura e di comando causati dal cliente, da terzi come pure da eventi interni sono riparati dal personale dell'AECA, e sono a carico del proprietario dell'impianto. Solo incaricati dell'AECA sono autorizzati a manipolare gli apparecchi di misura e di comando come pure i sigilli applicati agli stessi; sono quindi gli unici autorizzati ad attivare o a interrompere l'erogazione di energia mediante la posa o la rimozione degli apparecchi di proprietà dell'AECA. Chiunque manomette gli apparecchi dell'AECA o i sigilli da essa apposti è ritenuto responsabile del danno arrecato e ne sopporta le spese di revisione e di taratura. L'AECA si riserva il diritto di denunciare il colpevole alle autorità competenti.
- 18.3. Il cliente può chiedere che gli apparecchi di misura posati nei suoi impianti vengano verificati presso una stazione di taratura ufficiale. In caso di contestazione deciderà, in via inappellabile, l'Ufficio Federale di Metrologia. Le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio e rimontaggio degli apparecchi di misura saranno a carico della parte in errore.
- 18.4. I clienti sono tenuti a segnalare immediatamente all'AECA qualsiasi irregolarità di funzionamento negli apparecchi di misura e di comando.
- 18.5. L'AECA non fornisce contatori in derivazione per il sottoconteggio.

PARTE 3 FORNITURA E/O TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA

Art. 19 Generalità

19.1. L'AECA fornisce e /o trasporta energia elettrica in ossequio alla Legge Federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LAEI) e alla relativa Ordinanza (OAEI), alla Legge Cantonale di applicazione (LA-LAEI) ed in base al presente Regolamento nel limite delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e al mantenimento dei propri impianti in quanto detto limite sia conciliabile con il diritto superiore.

19.2. La fornitura e/o il trasporto di energia ha luogo solo se risultano adempite le condizioni stabilite dal presente regolamento. Sono riservati disposti vincolanti di diritto superiore.

Art. 20 Misura dell'energia

20.1. Per le economie domestiche l'AECA predispose un conteggio di energia per ogni fuoco. Per la determinazione del consumo dell'energia fa stato l'indicazione dei contatori. La lettura dei contatori, la loro manutenzione nonché quella degli apparecchi di comando vengono eseguiti periodicamente da un incaricato dell'AECA.

A richiesta, il cliente può essere invitato a rilevare i dati dei contatori e comunicarli all'AECA.

20.2. Nel caso si verificassero errori di misura dell'energia dovuti a connessioni errate, cattivo funzionamento degli apparecchi ecc., si porrà rimedio, nel limite del possibile, utilizzando le precedenti o successive indicazioni esatte. Se si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo verrà stabilito in base ad una nuova taratura. Se la taratura non permette di stabilire il valore della correzione, il consumo effettivo sarà valutato dall'AECA che terrà equamente conto delle indicazioni dell'abbonato. Questa valutazione sarà basata sul consumo del periodo corrispondente all'anno precedente, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nell'impianto interno e nella sua utilizzazione. Se è possibile stabilire l'ammontare dell'errore e la sua durata nel tempo, la rettifica si estenderà a tutto il periodo del funzionamento difettoso, nel termine legale di prescrizione. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo di fatturazione contestata. Per contatori a doppia tariffa si procederà con la suddivisione 2/3 energia diurna, 1/3 energia notturna.

20.3. Il cliente non può esigere riduzione alcuna del consumo registrato dai contatori a seguito di perdite dovute a difetto nell'impianto interno, quali ad esempio: il circuito a terra, il corto circuito, ecc. .

Art. 21 Regolarità della fornitura e/o del trasporto

21.1. La fornitura e/o il trasporto d'energia avviene, di regola, senza interruzioni e nei limiti delle tolleranze stabilite dalla norma EN50160 per la tensione e per la frequenza, riservate le eccezioni citate al cpv. 2.

21.2. L'AECA ha il diritto di limitare o di sospendere totalmente la fornitura e/o il trasporto d'energia elettrica nei seguenti casi:

- a) per interruzione dell'erogazione da parte del suo fornitore, per manovre dovute all'esercizio quali riparazioni e manutenzione;
- b) per eventi straordinari quali incendi, inondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, perturbazioni, sovraccarico della rete, ecc.;
- c) per penuria d'energia, nell'interesse di assicurare l'approvvigionamento generale del paese;
- d) per forza maggiore come eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, ecc. .

L'AECA terrà conto, in simili casi e nella misura del possibile, dei bisogni dei clienti. Interruzioni o restrizioni prevedibili verranno, di regola, annunciate in precedenza.

- 21.3. I clienti sono tenuti a prendere tutte le disposizioni atte a evitare danni diretti ed indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall'interruzione parziale o totale o dal ritorno improvviso della corrente, come pure da oscillazioni anormali della tensione o della frequenza.
- 21.4. I clienti che possiedono impianti di produzione propri devono rispettare le condizioni particolari sul funzionamento in parallelo con la rete dell'AECA.
- 21.5. I clienti con impianti di produzione propri devono provvedere affinché, in caso di interruzione di corrente nella rete AECA, i loro impianti vengano automaticamente separati e non possono venire ricollegati prima del reinserimento della tensione nella rete dell'AECA.
- 21.6. I clienti non hanno il diritto ad alcuna indennità per danni diretti od indiretti a persone o cose causati da variazioni di tensione o di frequenza eccezionali e non ascrivibili all'AECA, come pure da interruzioni o limitazioni della fornitura d'energia come al cpv. 2.
- 21.7. L'AECA è autorizzata a limitare o modificare gli orari di sblocco per determinate categorie di apparecchi, allo scopo di ottimizzare la gestione del carico. I dispositivi tecnici necessari a tal fine sono a carico del cliente.

Art. 22 Interruzione della fornitura e/o del trasporto di energia a causa del comportamento del cliente

- 22.1. L'AECA è autorizzata a interrompere la fornitura e/o il trasporto di energia senza alcuna intimazione o notifica scritta, se il cliente:
- utilizza installazioni o apparecchi elettrici che non corrispondono alle norme applicabili o mette in pericolo persone o cose per altri motivi;
 - preleva energia illegalmente;
 - non consente all'incaricato dell'AECA l'accesso al suo impianto o apparecchio di misura;
 - non rispetta i suoi impegni di pagamento per il prelievo di energia o non sussiste alcuna garanzia che le fatture dell'elettricità future saranno pagate; per le economie domestiche valgono i disposti dell'art. 27.2.
 - viola in modo grave disposizioni essenziali delle presenti condizioni generali.
- 22.2. Le installazioni o gli apparecchi elettrici difettosi che comportano rischi per le persone o rischi d'incendio rilevanti possono essere staccati dalla rete di distribuzione o piombati da persone incaricate dall'AECA o dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte senza alcuna intimazione.
- 22.3. In caso di aggiramento intenzionale delle disposizioni sui prezzi da parte del cliente o di suoi incaricati, nonché in caso di prelievo illegale di energia, il cliente deve pagare integralmente gli importi non fatturati unitamente agli interessi e un risarcimento per le spese cagionate. In questi casi, l'AECA si riserva il diritto di presentare denuncia.
- 22.4. L'interruzione della fornitura e/o del trasporto di energia da parte dell'AECA non esonera il cliente dall'obbligo di pagare le fatture emesse o dal rispetto di altri impegni nei confronti dell'AECA. L'interruzione legale della fornitura di energia da parte dell'AECA non dà diritto a nessun risarcimento al cliente.

PARTE 4 TARIFFE, TASSE, CONTRIBUTI, CAUZIONI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Art. 23 Generalità

- 23.1. Il ricavo della vendita d'energia, dell'utilizzazione della rete ed i contributi d'allacciamento definiti all'art. 8, devono coprire i costi aziendali, sintetizzati nelle seguenti voci:
- costi di acquisto dell'energia dall'ente fornitore;

- b) costi di utilizzazione della rete a monte;
- c) spese di esercizio e di amministrazione;
- d) manutenzione degli impianti e miglioramenti del servizio pubblico;
- e) costi del capitale, interessi ed ammortamenti, rinnovo, estensione e potenziamento degli impianti;
- f) remunerazione dei tributi all'Ente Pubblico secondo la LA-LAEI;
- g) fondi speciali di riserva .

23.2. I consumatori finali sono così suddivisi

- a) Consumatori fissi finali.
sono i consumatori che, con consumo < 100'000 kWh/anno non possono accedere al libero mercato.
- b) Consumatori con servizio universale.
sono i consumatori che, pur registrando un consumo per punto di prelievo ≥ 100'000 kWh/anno, rinunciano all'accesso al libero mercato.
- c) Consumatori con accesso al libero mercato serviti da terzi.
sono i consumatori che hanno fatto uso della possibilità di accedere al libero mercato ed acquistano da terzi il loro fabbisogno in energia elettrica.
- d) Consumatori con accesso al libero mercato serviti dall'AEC di Ascona.
sono i consumatori che hanno fatto uso della possibilità di accedere al libero mercato, ma acquistano il loro fabbisogno in energia elettrica dall'AEC di Ascona.

Le tariffe sono così suddivise

Categoria A: per economie domestiche e conti padronali
 Categoria B: per alberghi, empori, ospedali, case di cura
 Categoria C: per garni, ristoranti, bar, locali notturni, attività commerciali ed artigianali, scuole private
 Categoria D: per uffici, uffici pubblici, banche
 Categoria E: per magazzini e depositi
 Categoria F: per cantieri di costruzione e forniture provvisorie.

I limiti di variazione entro i quali il Municipio può adottare le tariffe sono esposti all'art. 24.
 Gli importi delle tariffe sono definiti all'interno dei limiti di variazione e sono pubblicati annualmente tramite Ordinanza Municipale.

È di competenza dell'AECA definire la categoria di appartenenza dei singoli clienti.

Art. 24 Tariffe

24.1. Il tariffario, i cui prezzi sono al netto dell'IVA, si compone di:

a) Prezzo dell'energia attiva

- Per consumatori fissi finali e consumatori con servizio universale

<u>Diurna</u>			
per le categorie da A fino a E	min.	4.00 cts/kWh	max.15.00 cts/kWh
categoria F			
per un prelievo trimestrale fino a 1'500 kWh	min.	20.00 cts/kWh	max.40.00 cts/kWh
per i kWh seguenti	min.	18.00 cts/kWh	max.35.00 cts/kWh
<u>Notturna</u>			
per tutte le categorie	min.	3.00 cts/kWh	max.10.00 cts/kWh

- Per i consumatori con accesso al libero mercato serviti dall'AEC

Diurna e notturna

per le categorie da A fino a E, il prezzo dell'energia è fissato caso per caso dal Municipio.

b) Prezzo dell'energia reattiva

Per tutte le categorie di clienti l'energia reattiva prelevata con un fattore di potenza $\cos \phi$ inferiore a 0,9, sarà fatturata a 5.00 cts./kVarh.

c) Utilizzazione della rete

• Tassa base trimestrale

categoria A	min.	15.00 fr.	max.	30.00 fr.
categoria B	min.	400.00 fr.	max.	800.00 fr.
categoria C fino a 100A	min.	15.00 fr.	max.	30.00 fr.
categoria C oltre 100A	min.	400.00 fr.	max.	800.00 fr.
categoria D fino a 100A	min.	15.00 fr.	max.	30.00 fr.
categoria D oltre 100A	min.	400.00 fr.	max.	800.00 fr.
categoria E	min.	15.00 fr.	max.	30.00 fr.
categoria F	min.	15.00 fr.	max.	30.00 fr.

• Tassa di potenza trimestrale categoria A

fino 25 A	min.	5.00 fr.	max.	25.00 fr.
fino 40 A	min.	20.00 fr.	max.	50.00 fr.
fino 60 A	min.	30.00 fr.	max.	70.00 fr.
fino 80 A	min.	50.00 fr.	max.	100.00 fr.
oltre 80 A	min.	80.00 fr.	max.	160.00 fr.

• Tassa di potenza mensile categoria B

con misurazione separata.	min	5.00 fr./kW	max.	15.00 fr./kW
---------------------------	-----	-------------	------	--------------

• Tassa di potenza trimestrale categoria C

fino 20 A	min.	10.00 fr.	max.	50.00 fr.
fino 25 A	min.	15.00 fr.	max.	60.00 fr.
fino 40 A	min.	20.00 fr.	max.	90.00 fr.
fino 60 A	min.	50.00 fr.	max.	120.00 fr.
fino 80 A	min.	80.00 fr.	max.	200.00 fr.
fino 100A	min.	100.00 fr.	max.	300.00 fr.

• Tassa di potenza mensile categoria C oltre 100A

con misurazione separata.	min	5.00 fr./kW	max.	15.00 fr./kW
---------------------------	-----	-------------	------	--------------

• Tassa di potenza trimestrale categoria D

fino 25 A	min.	15.00 fr.	max.	60.00 fr.
fino 40 A	min.	20.00 fr.	max.	90.00 fr.
fino 60 A	min.	50.00 fr.	max.	120.00 fr.
fino 80 A	min.	80.00 fr.	max.	200.00 fr.
fino 100A	min.	100.00 fr.	max.	300.00 fr.

• Tassa di potenza mensile categoria D oltre 100A

con misurazione separata.	min	5.00 fr./kW	max.	15.00 fr./kW
---------------------------	-----	-------------	------	--------------

• Tassa di potenza trimestrale categoria E

fino 25 A	min.	10.00 fr.	max.	50.00 fr.
-----------	------	-----------	------	-----------

fino 40 A	min.	20.00 fr.	max.	90.00 fr.
fino 60 A	min.	30.00 fr.	max.	100.00 fr.
fino 80 A	min.	50.00 fr.	max.	150.00 fr.

- Trasporto dell'energia alta tariffa

per tutti i consumatori cat. A fino cat. E	min.	4.00 cts/kWh	max.	10.00 cts/kWh
---	------	--------------	------	---------------

- Trasporto dell'energia bassa tariffa

per tutti i consumatori cat. A fino cat. E	min.	3.00 cts/kWh	max.	8.00 cts/kWh
---	------	--------------	------	--------------

- Costi mensili di trasmissione dati giornalieri e di sistema

per consumatori con accesso al libero mercato cat. A fino cat. E	min.	30 fr.	max.	100.00 fr.
---	------	--------	------	------------

- Costi per posa contatori a clienti che accedono al libero mercato

cat. A fino cat. E	min.	100 fr.	max.	1000.00 fr.
--------------------	------	---------	------	-------------

d) Prestazioni ad Enti Pubblici

Le prestazioni che l'Azienda versa al Comune per l'uso speciale del suolo pubblico sono stabilite dall'art. 14 cpv. 1,2,3 e 4 della Legge Cantonale di Applicazione della LAEI (LA-LAEI)

In ossequio all'art. 14b della Legge medesima, l'Azienda preleva inoltre dei contributi per prestazioni contrattuali.

- Prestazioni contrattuali per il Comune

min.	1.00 cts/kWh	max.	5.00 cts/kWh
------	--------------	------	--------------

e) Tasse Federali

Si riferiscono al contributo per le energie rinnovabili e per le prestazioni di sistema Swissgrid e sono stabilite annualmente dalla Confederazione.

24.2. Il Comune e i suoi servizi sono esentati dalle tariffe, tasse e contributi di cui al presente articolo e seguenti. Sono pure esentate le chiese e i luoghi di culto riconosciuti dalla costituzione cantonale. Per società di proprietà del Comune, il Municipio può concedere uno sconto fino al 40% delle tariffe sopraelencate, ritenuta la copertura dei costi dell'Azienda.

L'Azienda Acqua Potabile è considerata consumatore di Categoria C e soggetta a tariffe, tasse e contributi di cui ai relativi articoli.

Art. 25 Tasse e Contributi

Tasse e contributi al netto d'IVA

25.1. Tassa per allacciamento di impianti di riscaldamento elettrico a resistenza e per resistenze addizionali in impianti con pompe di calore superiori a 2kW.

per kW	min.	100.00 fr.	max.	300.00 fr.
--------	------	------------	------	------------

25.2. Tassa per allacciamenti di cantiere.

La tassa comprende trasporto, montaggio, smontaggio e noleggio di un armadio di cantiere.

tassa per derivazione semplice dalla rete esistente	min.	250.00 fr.	max.	380.00 fr.
---	------	------------	------	------------

oltre i 44kVA (63A) 250.00 fr. + min 10.00 fr. max 25.00 fr.
per ogni kW eccedente.
noleggio mensile min. 30.00 fr. max 100.00 fr.
Alle tasse saranno aggiunti i costi di manodopera e materiale previsti al punto 25.4.

25.3. Tassa per allacciamenti di manifestazioni

La tassa comprende trasporto, montaggio, smontaggio e noleggio di un armadio di cantiere.

tassa per derivazione semplice dalla rete esistente min. 250.00 fr. max. 380.00 fr.
oltre i 44kVA (63A) 250.00 fr + min 10.00 fr. max 25.00 fr.
per ogni kW eccedente.
noleggio mensile min. 30.00 fr. max 100.00 fr.

Il Municipio può esentare da queste tasse e spese le manifestazioni non a scopo di lucro e di interesse pubblico.

25.4. Costo orario della manodopera

Costo della manodopera, trasferte ecc. min 60.00 fr. max 150.00 fr.

25.5. Contributi di allacciamento

I contributi di allacciamento sono costituiti da un importo fisso in funzione della valvola di introduzione (contributo di potenza) a cui vanno aggiunti i costi del cavo in posa, i costi degli accessori e della loro posa.

Valvola di introduzione	Costo unitario	Costo del cavo posato	Costo degli accessori
[A]	[CHF/A]	[CHF/ml]	[CHF]
25	min. 30.00 max. 100.00	min. 10.00 max. 50.00	min. 500.00 max. 1'000.00
40	min. 30.00 max. 100.00	min. 10.00 max. 50.00	min. 500.00 max. 1'000.00
63	min. 30.00 max. 100.00	min. 10.00 max. 50.00	min. 500.00 max. 1'000.00
80	min. 30.00 max. 100.00	min. 30.00 max. 100.00	min. 500.00 max. 1'000.00
100	min. 30.00 max. 100.00	min. 30.00 max. 100.00	min. 500.00 max. 1'000.00
125	min. 80.00 max. 150.00	min. 30.00 max. 100.00	min. 500.00 max. 1'000.00
150	min. 80.00 max. 150.00	min. 30.00 max. 150.00	min. 1'000.00 max. 2'000.00
200	min. 80.00 max. 150.00	min. 30.00 max. 150.00	min. 1'000.00 max. 2'000.00
250	min. 80.00 max. 150.00	min. 30.00 max. 150.00	min. 1'000.00 max. 2'000.00
315	min. 30.00 max. 100.00	min. 100.00 max. 200.00	min. 1'500.00 max. 2'500.00
400	min. 30.00 max. 100.00	min. 100.00 max. 200.00	min. 1'500.00 max. 2'500.00
600	min. 30.00 max. 100.00	min. 100.00 max. 200.00	
800	min. 30.00 max. 100.00	min. 100.00 max. 200.00	

Costo orario della manodopera, trasferte ecc.: vedi art. 25.4

25.6 Per ogni intervento di disinserimento o reinserimento di contatori richiesti dal cliente verrà prelevata una tassa di fr. 50.00

Art. 26 Remunerazione degli autoproduttori

Gli autoproduttori sono remunerati secondo i dispositivi della LAEI.

Art. 27 Cauzioni

27.1 L'AECA può chiedere una cauzione a tutte le attività commerciali.

Inoltre l'AECA può chiedere una cauzione nei seguenti casi:

- a) alle persone fisiche e giuridiche che hanno il loro domicilio o la sede principale del loro commercio all'estero;
- b) alle persone fisiche e giuridiche la cui solvibilità è o è diventata dubbia o che hanno già causato una perdita all'AECA.

L'importo e il genere di cauzioni è fissato come segue:

Genere di clienti:

Economie domestiche	min.	300.00 fr.	max.	1'000.00 fr.
Attività economiche in genere	min.	500.00 fr.	max.	6'000.00 fr.
Grandi Clienti	min.	1'000.00 fr.	max.	20'000.00 fr.

L'AECA ha la facoltà di fissare l'importo della cauzione caso per caso, nei margini fissati dalla tabella soprastante.

27.2 La cauzione deve essere prestata nelle seguenti forme:

- tramite garanzia bancaria;
- con un deposito in contanti, sul quale non verrà corrisposto interesse.

27.3 I clienti che rifiutano di prestare la cauzione richiesta non ottengono l'allacciamento. Se lo stesso è già esistente questo viene limitato, oppure l'AECA provvederà alla posa di un contatore a prepagamento.

27.4 L'AECA può utilizzare la cauzione nei casi in cui il cliente è in mora con il pagamento delle fatture a compensazione delle stesse senza preavviso.

Art. 28 Fatturazione e pagamenti

28.1 Le fatture di consumo vengono inviate ai clienti ad intervalli regolari fissati dall'AECA. La stessa si riserva di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati in base al probabile consumo. Ha inoltre il diritto di esigere pagamenti anticipati, di posare contatori a prepagamento e di inviare fatture intermedie.

Previo accordo del debitore questi contatori possono essere regolati in modo che una parte del denaro introdotto sia destinato ad estinguere il debito contratto nei confronti dell'AECA.

Le fatture per la fornitura e/o il trasporto devono soddisfare i criteri dell'art. 10 Regolamento per un modello unico tariffale.

28.2 Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dal loro invio. Qualsiasi ritardo dà luogo ad un richiamo con proroga del termine di pagamento di 10 giorni scaduto il quale l'AECA si riserva, dopo diffida, il diritto di iniziare la procedura esecutiva, di posare contatori a prepagamento o di limitare la fornitura di energia elettrica. La tassa di diffida è di Fr. 30.-. Nel caso in cui i termini di pagamento non vengono rispettati l'AECA può far pagare al cliente gli interessi di mora secondo il tasso usuale.

28.3 L'AECA, nel caso di un cliente moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita economica nei confronti dell'AECA, può condizionare il ripristino della potenza erogata dell'impianto che ha causato la perdita, al pagamento degli importi arretrati.

28.4 Gli errori delle fatture e dei pagamenti possono essere rettificati successivamente, retroattivamente ai cinque anni, riservate le disposizioni dell'articolo 20.2.

28.5 In caso di contestazione, il cliente non ha il diritto di rifiutare il pagamento delle fatture o di trattenere importi qualsiasi.

PARTE 5 CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 29 Contestazioni di ordine tecnico

Per contestazioni di ordine tecnico farà stato il giudizio dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte al quale è affidata la sorveglianza della zona di distribuzione.

Art. 30 Contestazioni e procedure

Le contestazioni tra Cliente e AECA sono decise, in via di reclamo, dal Consiglio di Stato.
Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale Amministrativo (art. 40 LMSP).

PARTE 6 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Entrata in vigore

Il presente Regolamento abroga tutte le altre disposizioni contrarie e incompatibili ed in particolare il Regolamento del 16 novembre 2004 ed entra in vigore con l'approvazione governativa.

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 febbraio 2010

Approvato dalla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni per delega governativa in data 11 maggio 2010.

L'approvazione è stata pubblicata all'Albo comunale dal 18 maggio al 01 giugno 2010 compresi.

Messaggio

numero	data	Dipartimento
6775	9 aprile 2013	FINANZE E ECONOMIA / TERRITORIO

Concerne

Modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio, vi sottoponiamo le considerazioni del Consiglio di Stato a sostegno di una modifica dell'art. 14 della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 30 novembre 2009 (BU 4/2010 13, RL 9.1.7.3), resasi necessaria in seguito alla sentenza del Tribunale federale del 17 novembre 2011. Questa riforma, per i motivi di cui si dirà in appresso, comporterà anche una modifica della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP).

I. LA SENTENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE

1.- Con la sentenza 2C_169/2010 del 17 novembre 2011 - parzialmente pubblicata in DTF 138 II 70 - il Tribunale federale si è pronunciato sulla tassa di concessione, e segnatamente per l'uso speciale del suolo pubblico, prevista dall'art. 14 LA-LAEI, che era stata impugnata da Giorgio Ghiringhelli con ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF). Il Tribunale federale ha annullato questo disposto, rilevando in sostanza che il tributo in esame - percepito per il riconoscimento del diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio su suolo pubblico le linee e le installazioni necessarie alla fornitura di energia (art. 13 LA-LAEI) - è una tassa di natura causale, che esso costituisce la controprestazione per la concessione dell'uso del suolo pubblico accordata al gestore di rete, che la sua diretta percezione presso i consumatori finali di energia, invece che presso i gestori di rete, è manifestamente insostenibile e quindi arbitraria (art. 9 Cost.) e che pure arbitrario è il prelievo di questo tributo secondo una tariffa che divide in categorie i consumatori finali e li tassa in modo differenziato e finanche degressivo, a seconda della quantità di energia che utilizzano.

Il ricorso di Giorgio Ghiringhelli era altresì rivolto contro il tributo sull'uso della rete di distribuzione, previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 22 cpv. 3 LA-LAEI e applicabile fino al 31 dicembre 2013: ma su questo punto, il gravame è stato dichiarato inammissibile per carenza di motivazione (consid. 2.2, inedito).

II. I POSSIBILI SCENARI FUTURI

2.- Dopo l'emanazione della sentenza del Tribunale federale, il Consiglio di Stato ha conferito al prof. Peter Locher - che è in Svizzera uno dei maggiori esperti di diritto fiscale e che è anche giudice supplente presso la Seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale - il mandato di allestire un parere giuridico volto a esaminare se sia compatibile con gli art. 127 e 134 Cost. (in particolare con l'IVA) e con la LAEL¹:

- a) introdurre a beneficio dei Comuni un'imposta o un'indennità per l'utilizzazione del suolo comunale, basata sul consumo di elettricità, calcolata separatamente e il cui importo è incluso nel totale delle tasse che figurano sulle fatture emesse dal gestore di rete al beneficio di una concessione comunale di distribuzione di elettricità, gestore che rimane debitore dell'indennità nei confronti del Comune²;
- b) in alternativa, introdurre a beneficio dei Comuni un'imposta per l'utilizzazione del suolo pubblico comunale che non sia una tassa causale e nemmeno un'imposta d'incitamento o d'orientamento;
- c) in alternativa ancora, introdurre a beneficio dei Comuni una tassa sull'uso del demanio comunale;
- d) sempre e ancora in alternativa, mantenere e confermare come soluzione definitiva il tributo sull'uso della rete previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 22 cpv. 3 LA-LAEI.

3.- Nel suo circostanziato parere del 20 aprile 2012, il prof. Locher ha osservato riassuntivamente che, secondo la LAEL e soprattutto dopo la sua revisione del 23 dicembre 2011 (RU 2012 3229)³, occorre chiaramente distinguere tra distribuzione di energia (reti, infrastruttura) e approvvigionamento elettrico (fornitura di energia elettrica). Cantone e Comuni sono competenti nel primo settore e possono rilasciare al gestore di rete la concessione di utilizzare in esclusiva il suolo pubblico e di creare, rispettivamente gestire una rete. Per questo rilascio, essi possono prelevare dal gestore di rete delle tasse di concessione⁴: queste tasse devono però rispettare il principio dell'equivalenza⁵ e basarsi in primo luogo su aspetti dell'infrastruttura e sul valore della prestazione accordata⁶ e meno (o non più) sugli aspetti del consumo (energia elettrica). Se il principio dell'equivalenza non è più rispettato (tassa di concessione "fiscale"), si tratta di un'imposta mista, che non è compatibile con gli art. 127 cpv. 2 e 134 Cost., poiché viola i principi della generalità dell'imposta e dell'esclusione dell'imposizione cantonale e comunale di oggetti che sono già sottoposti all'IVA, e che è anche in contrasto con la LAEL, la quale non lascia spazio a queste imposte miste.

¹ Ris. gov. n. 1131 del 1° marzo 2012.

² Questa soluzione è stata segnatamente adottata nel Canton Vaud con il "*règlement sur l'indemnité communale liée à l'usage du sol pour la distribution d'électricité*", del 23 settembre 2009 (RL/VD 730.115.7).

³ Con questa riforma è stato introdotto un nuovo art. 3a ed è stato modificato l'art. 5 cpv. 1.

⁴ Queste tasse di concessione per l'uso speciale del suolo pubblico per la posa di condotte sono contributi agli enti pubblici, che rientrano nel corrispettivo per l'utilizzazione della rete ai sensi dell'art. 14 LAEI (FF 2005 1489).

⁵ Questo principio concretizza quelli di proporzionalità e del divieto dell'arbitrio nel campo dei tributi causali. Secondo questo principio, la tassa non deve presentare una manifesta sproporzione con il valore obiettivo della prestazione e deve rimanere entro limiti ragionevoli: il legislatore può comunque ricorrere a metodi di calcolo schematici in base ad aspetti pratici e a esperienze con valori medi (DTF 130 III 325 consid. 2.3; ASA 80.626 consid. 3.3).

⁶ Come la superficie del sedime pubblico richiesto, la lunghezza dei cavi elettrici posati nel suolo pubblico ecc. (SJ 2009 I 262).

4.- Rispondendo ai quesiti specifici posti dal Consiglio di Stato, il prof. Locher ha segnatamente rilevato che, allo stato attuale delle cose, risulta quantomeno problematico basarsi sul criterio del consumo di energia (secondo l'esempio del Canton Vaud) per il diritto di utilizzare il suolo pubblico⁷: a questo criterio - invero semplice e assai diffuso - si potrebbe ancora far capo per una tassa di concessione modica che rispetti scrupolosamente il principio dell'equivalenza. Come già s'è visto, queste tasse di concessione dovrebbero invece fondarsi - preferibilmente - sull'infrastruttura, tenendo conto della superficie di suolo pubblico richiesta, della lunghezza della condotta posata sul demanio pubblico, dell'uso durevole o limitato nel tempo e anche dell'utilità che il beneficiario ne trae.

Sempre con riferimento ai quesiti posti, il prof. Locher ha rilevato infine - e senza mezzi termini - che, con la soppressione dei regimi di monopolio sull'approvvigionamento elettrico, il Cantone Ticino non può più finanziarsi in quest'ambito (né finanziare i Comuni) per mezzo di tasse di concessione per l'uso speciale del suolo pubblico di carattere "fiscale", in contrasto con gli art. 127 e 134 Cost. e in dispregio della LAEL, e che la norma transitoria di cui all'art. 22 cpv. 3 LA-LAEI non deve essere mantenuta dopo il 2013.

5.- Alla luce delle considerazioni che precedono e soprattutto della sentenza 17 novembre 2011 del Tribunale federale, il Consiglio di Stato propone di confermare il prelievo di una tassa di concessione per l'uso speciale del suolo pubblico (art. 14 LA-LAEI), che non è più basata però sul criterio del consumo di energia da parte del consumatore finale, ma che è orientata alle infrastrutture di rete. Ora, in questo senso, la legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 già prevede la riscossione di tasse causali per l'uso speciale del demanio, che dipendono dall'utilizzo ed in modo particolare dall'occupazione mediante opere e installazioni, sino a fr. 400.- il mq all'anno, o dall'attraversamento mediante condotte o cavi (aerei o sotterranei) e in appoggio a manufatti, sino a fr. 200.- il ml (art. 20 cpv. 1 lett. a e b LDP)⁸. Secondo il prof. Locher, il potenziale di questa tassa - nel rispetto dei principi di equivalenza e della proporzionalità - non dovrebbe comunque "già essere esaurito" e nella legge o nel regolamento dovrebbero essere introdotti criteri più idonei, come lo spazio occupato dalla condotta o dal cavo, la loro lunghezza, il tipo e il diametro, ma anche il valore del terreno messo a profitto (SJ 2009 I 262 consid. 4.3)⁹.

6.- La LDP si riferisce tuttavia al solo demanio pubblico cantonale ed in modo particolare alle strade e alle piazze (art. 1 lett. f), il cui uso speciale viene sottoposto ad autorizzazione o concessione (art. 10 segg. LDP), mentre l'utilizzo dei beni pubblici appartenenti ai Comuni è disciplinato dalla LOC e dai regolamenti locali (ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo. Parte speciale, n. 512 e 549). Ora, dal momento che le aziende di distribuzione di energia elettrica (gestori di rete) utilizzano per l'installazione di cavi e condotte sia il demanio artificiale del Cantone che quello dei Comuni (strade, piazze, posteggi pubblici), si giustifica di disciplinare la riscossione di questa tassa d'uso

⁷ Analoghe considerazioni critiche sul tributo vodese e su tributi analoghi prelevati in altri Cantoni (e Comuni) sono state espresse anche da PHILIPPE EHRENSTRÖM, Les taxes liées à l'usage du sol pour la distribution d'électricité: l'ATF 2C_169/2010 et ses conséquences, in *Jusletter* del 23 aprile 2012.

⁸ Queste tasse sono ulteriormente concretizzate e precisate dal regolamento sul demanio pubblico (RDP) del 30 agosto 1994 (art. 11).

⁹ Con questa sentenza, il Tribunale federale non si è pronunciato su una tassa di 1'000.- fr. per metro lineare di condotta, prelevata a Ginevra secondo la legislazione sulle strade, poiché le autorità cantonali non si erano fondate su simili criteri, ma avevano preso in conto soltanto il valore degli immobili allacciati alla condotta, che non appare assolutamente rilevante.

esclusivamente nella LA-LAEI, riservando invece nella LDP, quale legge generale, le disposizioni previste appunto dalla legge speciale (art. 10 cpv. 3 LDP).

D'altra parte, il Consiglio di Stato reputa anche che, in questo specifico contesto, sia opportuno modificare il metodo di calcolo attualmente in vigore - fondato sui metri lineari di condotte di elettricità posate sul demanio (art. 20 cpv. 1 lett. b LDP, art. 11 cpv. 1 lett. a n. 2 RDP) - per sostituirlo con una tassa annua calcolata in base alla superficie di demanio pubblico del Cantone e dei Comuni messa a disposizione delle aziende per la posa ed il mantenimento delle reti di distribuzione¹⁰. Il calcolo della superficie totale di demanio pubblico cantonale e comunale, di cui esse abbisognano, dev'essere allestito dai geometri revisori competenti sulla base dei dati della misurazione ufficiale e dev'essere oggetto di aggiornamento annuale.

La concessione alle aziende dell'uso speciale del demanio pubblico per l'installazione di cavi e condotte, alla stregua del permesso d'uso delle strade pubbliche giusta l'art. 45 della legge sulle strade¹¹, deve peraltro essere accompagnata anche da impegni ed obblighi specifici a carico dei gestori di rete. Ora, gli impegni e gli obblighi specifici dei concessionari sono già disciplinati dagli art. 45 e 45a LMSP, che sono stati modificati con la LA-LAEI del 27 gennaio 2009 ed ai quali si può semplicemente rinviare; nel nuovo sistema istituito dall'art. 13, anche il Cantone - attraverso le necessarie disposizioni adottate da proprietari e gestori di rete - deve però essere liberato da ogni responsabilità (art. 45a cpv. 2 LMSP, art. 13a LA-LAEI nuovo).

7.- Sulla base di questa impostazione, il nuovo art. 14 LA-LAEI introduce una tassa per la concessione dell'uso speciale del demanio pubblico, limitato alle strade cantonali e comunali¹², che il Cantone e i Comuni saranno chiamati a riscuotere a carico dei gestori di rete e quindi delle aziende di distribuzione, ivi comprese quelle municipalizzate¹³. Questa tassa annuale verrà calcolata sulla base della superficie dei beni cantonali o comunali del demanio artificiale d'uso comune, moltiplicata per una tassa metrica annuale compresa fra 0.8 e 1.1 fr/mq, e sarà valida per tutto il Cantone¹⁴.

8.- La tassa d'uso di cui all'art. 14 LA-LAEI (nuovo) costituisce un tributo causale che, alla stregua delle imposte e delle tasse di orientamento, dev'essere conforme al principio di legalità (art. 127 cpv. 1 Cost.). Ne consegue che la legge formale - vale a dire la LA-LAEI - deve perlomeno disciplinare nelle linee essenziali la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo modo di calcolo: tuttavia, trattandosi di una tassa che viene percepita quale controprestazione per la concessione dell'uso speciale di beni pubblici, dove il

¹⁰ La legittimità del metodo di calcolo fondato sulla superficie e non sulla lunghezza della condotta o del cavo è data dalla capillarità della distribuzione all'utenza, con diramazione ad ogni singolo edificio.

¹¹ Questo articolo, secondo la modifica del 25 settembre 2012 (BU 2012 554), subordina il permesso d'uso all'obbligo dell'avente diritto di provvedere alle necessarie misure di sicurezza, di riparare i danni causati alla strada, di rifondere le spese fatte nel suo interesse, di fornire in ogni momento le necessarie informazioni e che consente all'autorità, mutando le circostanze, di modificare o revocare il permesso senza che l'avente diritto possa pretendere un'indennità qualsiasi.

¹² Le strade pubbliche del Cantone e dei Comuni sono quelle definite e delimitate dagli art. 2 e 3 della legge sulle strade, giusta la citata modifica del 25 settembre 2012.

¹³ Per evidenti motivi di parità di trattamento.

¹⁴ Queste tasse, riservate dall'art. 14 LAEI, potranno poi essere computate separatamente ai consumatori finali in ossequio all'art. 12 cpv. 1 LAEI, il quale esige che i tributi e le prestazioni agli enti pubblici siano specificati sulla fatturazione e quindi esibiti a parte (FF 2005 1487-1489; messaggio 6249, pag. 9, VII/2)

principio dell'equivalenza dev'essere rigorosamente rispettato¹⁵, l'esigenza della base legale formale potrebbe anche essere attenuata a favore di un atto di livello regolamentare (XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, IV edizione, pag. 4-5 e 31; ADELIO SCOLARI, Tasse e contributi di miglioria, n. 12, 17, 59, 65 e 72 con riferimenti).

9.- Le strade pubbliche cantonali o comunali messe a disposizione delle aziende non hanno un valore di mercato siccome non sono beni commerciabili; tuttavia esse procurano ai gestori di rete concessionari un indubbio vantaggio, consentendo loro di risparmiare in costi d'acquisizione di diritti di passaggio e in tempi di gestione grazie ad un solo proprietario e alla stabilità dell'uso stradale. In generale l'uso esclusivo di un terreno demaniale è tassato in ragione del 6% del suo valore (uso privato) e dell'8% (uso commerciale). Concretamente, partendo da un costo di costruzione - al netto del costo di acquisizione del terreno - di fr. 250-300 al mq, risulterebbe una tassa demaniale variabile tra i 15 e i 24 fr./mq all'anno. Considerato che la posa di infrastrutture sotto il sedime stradale non determina un uso esclusivo, la tassa demaniale viene fissata prudenzialmente nella forchetta compresa fra 0.8 - 1.1 fr./mq all'anno (equivalente a ca. 0.3% -0.4% rispetto ai costi di costruzione della strada). Ne consegue che una tassa d'uso (di "affitto") compresa fra 0.80 e 1.1 fr/mq all'anno può essere ritenuta adeguata e conforme ai principi d'equivalenza e di proporzionalità.

Partendo da questi importi, l'Ufficio del demanio della SAI ha eseguito un test su diversi Comuni del Cantone per un totale di ca. 3.2 milioni di mq di strade comunali e di ca. 1.4 milioni di strade cantonali. Il campione, costituito da una ventina di Comuni rappresentativi, ha una copertura che corrisponde a circa il 21% della superficie stradale complessiva del nostro Cantone. L'analisi ha permesso di formulare una proiezione per tutto il Ticino che vede, per una tassa metrica di 80 cts/mq all'anno, un possibile introito complessivo di circa 16-19 milioni di franchi all'anno, di cui 11-13 milioni a favore dei Comuni e 5-6 milioni a favore del Cantone. Dal momento che si tratta di una proiezione lineare, è possibile che in corso di accertamento emergano delle situazioni particolari che, oltre a modificare lievemente le cifre, potrebbero necessitare regolamentazioni particolari. Per tener conto di queste eventuali modificazioni potranno essere adottate delle disposizioni specifiche definite nel regolamento di applicazione (RLA-LAEI).

La determinazione delle superfici dei beni cantonali e comunali (art. 14 cpv. 3) verrà assicurata dal competente geometra revisore e sarà soggetta ad adeguamento periodico. Considerata la necessità di razionalizzare i lavori geometrici e di minimizzarne i tempi di realizzazione, si ritiene giustificato che l'allestimento iniziale di questo supporto venga assunto e finanziato globalmente dal Cantone e non venga addebitato ai comuni.

I tempi per il suo allestimento sono valutati in 2-3 mesi dall'assegnazione del mandato.

È pacifico in queste circostanze che sia l'importo globale sia la ripartizione fra i singoli Comuni risulteranno diversi applicando la nuova modalità basata sulla superficie del demanio artificiale d'uso comune rispetto a quello che risulta oggi applicando la norma transitoria di cui all'art 22 cpv. 3 LA-LAEI basata invece sul consumo di energia elettrica.

10.- Per quanto concerne le modalità di computo della tassa ai consumatori finali fanno stato le disposizioni federali vigenti, che in materia non delegano nessuna competenza ai Cantoni. Il Consiglio di Stato ricorda tuttavia che, secondo, l'art. 14 LAEI, il corrispettivo

¹⁵ A queste tasse di concessione dell'uso speciale del demanio pubblico non è invece applicabile il principio della copertura dei costi (DTF 100 la 131 consid. 6c; R DAT 1985 n. 13 consid. 3; ADELIO SCOLARI, Tasse e contributi di miglioria, n. 67).

per l'utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili, nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici (cpv. 1), e il corrispettivo deve essere versato dai consumatori finali per ogni punto di prelievo (cpv. 2). In altre parole, questo articolo della legge federale stabilisce pertanto che i tributi e le prestazioni agli enti pubblici - tra cui, ad esempio le tasse di concessione per l'uso speciale del suolo pubblico per la posa di condotte - sono parte del corrispettivo per l'utilizzazione della rete. Nel messaggio del Consiglio federale concernente la legge sull'approvvigionamento elettrico del 3 dicembre 2004, le tasse di concessione per l'uso speciale del suolo pubblico per la posa di condotte vengono espressamente menzionate come tipici tributi e prestazioni agli enti pubblico che, per ragioni di trasparenza, potrebbero essere esibiti a parte sulla fattura (FF 2005 1487 e 1489)

Il Consiglio di Stato, a salvaguardia del principio di equità, ritiene necessario predisporre nella legge cantonale l'addossamento uniforme della tassa ai consumatori finali sempre nel rispetto della legislazione federale. In questo senso, l'ammontare complessivo degli importi fatturati dai Comuni e dal Cantone ad ogni singolo gestore di rete, dovrà essere ribaltato in maniera equa su tutto il territorio cantonale. Trattandosi di un'operazione contabilmente neutra per i gestori di rete, quest'ultimi dovranno istituire un sistema di compensazione per pareggiare entrate ed uscite utilizzando il computo globale cantonale (art. 14a cpv. 2)¹⁶.

11.- Con la modifica dell'art. 14 LA-LAEI nel senso testé descritto e l'introduzione di una tassa per l'uso speciale del demanio pubblico, deve pure essere ripristinata la facoltà concessa ai Comuni di prelevare un corrispettivo per altre prestazioni effettuate a loro favore dal gestore di rete. A tal fine, può essere riproposta la norma prevista dall'art. 11 del DL urgente del 27 gennaio 2009 (BU 2009 52), che il Consiglio di Stato aveva peraltro ribadito con il disegno di legge che accompagnava il suo messaggio 6249 dell'8 luglio 2009. Il Consiglio di Stato auspica nondimeno anche in questa sede che tale possibilità, offerta dalla legge federale (art. 5 cpv. 1 LAEI)¹⁷, non vada a scapito dei consumatori e che la conclusione con i gestori di rete di mandati di prestazione per l'illuminazione pubblica o altri servizi non assuma alla fin fine una portata eccessiva (messaggio citato, pag. 12, VII/4). Con il nuovo art. 14b che accompagna il messaggio del Consiglio di Stato, le convenzioni vigenti fra Comuni e gestori di rete che scadranno entro il 31 dicembre 2013 dovranno essere ridefinite, mentre quelle con scadenza dopo il 31 dicembre 2013 permangono vincolanti poiché l'art. 14 cpv. 3 LA-LAEI (annullato dal Tribunale) non è mai entrato in vigore e le norme di cui all'art. 22 cpv. 3 e 4 LA-LAEI vengono abrogate con il presente disegno di legge.

12.- Il progetto di legge annesso al messaggio governativo disciplina l'uso del suolo pubblico (strade cantonali e comunali) per la posa e la manutenzione delle reti elettriche e la relativa tassa di concessione a titolo esclusivo, nel solco delle considerazioni espresse nella sentenza del Tribunale federale e nella perizia del prof. Locher. Esso non scalfisce invece i principi delle norme della LA-LAEI che sono stati introdotti per tener conto della liberalizzazione totale del mercato dell'energia e, con questo, della caduta dei monopoli naturali di distribuzione di cui i Comuni beneficiano tuttora poiché i clienti finali fissi non hanno, per il momento, libero accesso al mercato (art. 6 cpv. 6 LAEI)¹⁸.

¹⁶ Questa soluzione consente di armonizzare sul territorio cantonale i divari tariffari concernenti il corrispettivo per l'utilizzazione della rete ai sensi dell'art. 14 cpv. 4 LAEI.

¹⁷ FF 2005 1481.

¹⁸ Come noto, la liberalizzazione completa del mercato interverrà il 1° gennaio 2014, ma sarà assoggettata a referendum facoltativo (art. 34 cpv. 3 LAEI).

Al 1° gennaio 2014, entreranno pertanto in vigore gli art. 13 e 14 LA-LAEI secondo la modifica proposta con il presente messaggio e decadranno tutte le concessioni di aziende che forniscono energia elettrica (art. 20 e 22 cpv. 2 LA-LAEI). Di conseguenza, e sempre a partire dal 1° gennaio 2014, Cantone e Comuni dovranno concedere ai gestori di rete il diritto di utilizzare il suolo pubblico e la prima convenzione avrà una durata di 5 anni con possibilità di rinnovo alla scadenza per una durata massima di 20 anni e così di seguito (art. 13 cpv. 1 e 2). Alla scadenza della convenzione e se la medesima non viene rinnovata, i Comuni avranno il diritto di riscattare le reti di distribuzione di energia elettrica nel rispetto degli obiettivi sanciti dall'art. 1 LAEI: come già rilevato nel messaggio 6249 dell'8 luglio 2009, non saranno però concepibili riscatti di territorio limitato che non assicurano un approvvigionamento sostenibile, sicuro ed affidabile o che pregiudicano tale approvvigionamento (pag. 18, VII/5.2). In questo contesto, un riscatto esercitato ad esempio da più Comuni confinanti consentirebbe poi a questi Comuni di consorziarsi e di gestire la rete in un comprensorio più ampio e non frammentato, con buone prospettive di redditività ed anche con qualche opportunità in più per il mercato locale del lavoro.

Il Consiglio di Stato non ritiene invece di dover affrontare in questa sede la definizione del valore di riscatto e la fissazione dei criteri da adottare, che sono già stati oggetto di studi e valutazioni, peraltro ripresi almeno in parte sia dal rapporto 5 febbraio 1979, n. 1679, della Commissione speciale energia, sia dal rapporto 11 marzo 2003, n. 5367, del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata dell'ex deputato Werner Carobbio e cofirmatari per la modifica della LMSP (art. 38 - diritti di riscatto). A questi documenti ci si limita - per brevità - a rinviare, ribadendo quindi che l'indennità permane definita dall'art. 38 cpv. 4 LMSP e che il riscatto soggiace al previo esame e consenso del Consiglio di Stato (art. 38 cpv. 5 LMSP giusta la modifica del 30 novembre 2009).

13.- Come noto a tutti (ma giova ribadirlo), con l'entrata in vigore della LAEI sono decaduti i regimi di monopolio sull'approvvigionamento elettrico e, di conseguenza, sono stati soppressi anche i monopoli di distribuzione ai clienti finali sanciti nel Cantone Ticino dalla LMSP ed anche dalla LAET¹⁹. In questo modo, la base legale per i contributi convenzionali (meglio conosciuti come "*privative*") è venuta a cadere e ai Comuni ticinesi è venuta (logicamente) a mancare una fonte d'entrata molto importante, valutata all'incirca a 40 milioni di franchi²⁰. Per compensare questa perdita - a cui i Comuni non volevano ovviare, ricorrendo magari ad un aumento del moltiplicatore d'imposta - il legislatore cantonale ha introdotto con il DL urgente un tributo specifico sull'uso delle reti di distribuzione, calcolato in base ai consumi (art. 10), ed in seguito una tassa di concessione per l'uso del suolo pubblico, prelevata anch'essa secondo gli stessi criteri (art. 14 LA-LAEI). Ora, è pacifico che, con la sentenza 17 novembre 2011 del Tribunale federale ed il conseguente annullamento dell'art. 14 LA-LAEI, i Comuni ticinesi saranno privati a partire dal 1° gennaio 2014 di questa "*importante fonte di reddito*" (cfr. art. 22 cpv. 2-4 LA-LAEI) e che questa perdita non potrà essere compensata con tasse o tributi che siano incompatibili con i principi del divieto dell'arbitrio, con quelli dell'imposizione fiscale e con quelli dell'esclusione dell'imposizione cantonale e comunale (art. 9, 127 e 134 Cost.). In altre parole, con questa modifica della legislazione cantonale, consecutiva alla sentenza del Tribunale federale, si elimina un tributo che non aveva un nesso causale con l'approvvigionamento elettrico per ritornare al principio basilare di tassare l'utilizzo del demanio pubblico per la posa delle reti elettriche.

¹⁹ Art. 3 e 3a LAET, abrogati dalla LA-LAEI.

²⁰ Questa somma si riferisce al 2007, secondo i dati forniti dall'ESI nel luglio del 2008 (messaggio 6249, pag. 9, VII/2; rapporto di maggioranza 6249 R1, pag. 4, 5b)

14.- Accanto alla tassa di concessione per l'uso speciale delle strade pubbliche comunali (e cantonali), prevista dal nuovo art. 14 LA-LAEI in ossequio ai principi dell'equivalenza e della proporzionalità²¹, il Consiglio di Stato propone di introdurre a livello cantonale una tassa o imposta di orientamento o d'incitamento, che non ha come scopo primario la riscossione di introiti, ma che è volto ad influenzare un determinato comportamento dei contribuenti (DTF 136 I 142 consid. 3; ERNST BLUMENSTEIN/PETER Locher, *System des Steuerrechts*, VI ediz., pag. 6 segg., 156 segg.; XAVIER OBERSON, pag. 6-7; RICCARDO JAGMETTI, *Energierecht*, n. 9412). A questo proposito, basta qui ricordare che un'imposta d'orientamento dev'essere ancorata in una base legale in senso formale (che indichi lo scopo, la cerchia dei contribuenti, l'oggetto dell'imposta e la misura dell'imposizione), dev'essere sorretta da un pubblico interesse a sostegno dell'effetto incitativo perseguito e dev'essere conforme infine al principio della proporzionalità, nel senso che il suo scopo dev'essere in un rapporto proporzionato con il suo effetto (XAVIER OBERSON, pag. 30-32; TOBIAS JAAG/HELEN KELLER, *Zur Verfassungsmässigkeit einer Energieabgabe*, URP/DEP 1998 319 segg., 342, 344-345, 348-351). L'imposta di orientamento dev'essere rispettosa in ogni caso del principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.), che trova peraltro la sua espressione in materia fiscale nel principio dell'uniformità dell'imposizione sancito dall'art. 127 cpv. 2 Cost. (XAVIER OBERSON, pag. 35, 38 e 42; RICCARDO JAGMETTI, n. 9420-9421; JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, *Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999*, n. 2 all'art. 127).

Questa tassa verrà prelevata dal Cantone ed andrà a confluire in un fondo cantonale, destinato, da un lato, a favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile ai sensi della legge federale sull'energia siti in Ticino, in applicazione del nuovo art. 2 cpv. 5 LAET²², e, dall'altro, a finanziare le attività dei Comuni nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico. Questo fondo verrà alimentato da un *prelievo sulla produzione* media annua prevista di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite da AET in centrali elettriche a carbone, il cui importo (comunque non inferiore a 0,6 cts/kWh) sarà definito ogni quattro anni dal Gran Consiglio, e da un prelievo per ogni kWh di energia elettrica consumata in Ticino, di un importo non inferiore a 0,2 cts/kWh e non superiore a 0,5 cts/kWh e da uno specifico supplemento a favore dei Comuni (*prelievo sul consumo*): questo prelievo verrà effettuato per il tramite del gestore di rete e il suo ammontare sarà deciso anch'esso dal Gran Consiglio ogni quattro anni. Le modifiche legislative necessarie, in particolare della LEn e della LAET, saranno proposte con uno specifico messaggio.

15.- Le modifiche legislative che accompagnano questo messaggio sono state presentate alle associazioni di categoria, ai delegati della piattaforma di dialogo Cantone e Comuni e ad altri interessati nell'ambito di una consultazione in forma di conferenza che si è svolta il 31 gennaio 2013. Durante questa presentazione sono emersi alcuni interrogativi sui criteri di definizione della tassa demaniale, sull'impatto finanziario che tale tassa avrebbe sui Comuni, sulla necessità di ampliare il campo di applicazione della norma anche ad altri vettori energetici e sull'opportunità di riversare (o ribaltare) la tassa demaniale prelevata dal Cantone a favore dei Comuni²³.

²¹ Questa tassa dovrebbe peraltro consentire ai Comuni ticinesi di incassare un importo complessivo annuo oscillante, indicativamente, fra i 12 e i 14 milioni di franchi.

²² Questa norma (BU 32/2011 431) è stata accettata dal popolo ticinese il 5 giugno 2011, quale controprogetto all'iniziativa popolare "Per un'AET senza carbone!"

²³ In merito alle conseguenze finanziarie sui Comuni, verrà allestita e sottoposta ai Comuni (a titolo di informazione complementare) una tabella esemplificativa della ripartizione non solo della tassa demaniale, ma anche dell'imposta di orientamento o di incitamento di cui s'è detto al n. 14

In merito al riversamento della tassa demaniale prelevata dal Cantone, il Consiglio di Stato deve ricordare innanzitutto che le strade cantonali - i cui costi di costruzione, al netto dei costi di acquisizione del terreno, sono indicati sopra - appartengono al demanio pubblico cantonale. A questi costi di costruzione vanno poi aggiunti gli ingenti costi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a garantire la funzionalità presente e futura della strada: già allo stato attuale, le sole aziende elettriche pagano annualmente al Cantone un importo di circa 600'000.- fr. annui. Ora, il riversamento a terzi, ovvero ai Comuni, dell'importo della tassa per l'uso speciale del demanio pubblico cantonale (rinunciando di conseguenza anche all'introito attualmente percepito) ed in modo più generale di redditi dei beni cantonali - per i quali il Cantone assume annualmente ingenti oneri di gestione e di manutenzione²⁴ - non è sorretto per principio da motivi economici o perequativi né imposto da argomentazioni giuridiche²⁵. Inoltre, questo riversamento avrebbe come conseguenza quella di disincentivare ancor più il trasferimento ai Comuni di strade cantonali che hanno perso ogni valenza e interesse, in ossequio agli obiettivi della legge sulle strade (art. 41).

Né si può scordare, ai fini di un ampliamento della riscossione della tassa demaniale ad altri vettori energetici, che la legge federale in questione e quella cantonale di applicazione sono riferite unicamente all'approvvigionamento di energia elettrica. Fatta questa debita premessa, si deve perlomeno rilevare che una soluzione analoga in materia di concessione dell'uso speciale delle strade per il passaggio di altri vettori dev'essere valutata in un'ottica di politica energetica globale e soprattutto con conoscenza e cognizione di causa. Avuto riguardo anche - ed in modo particolare - alle necessità contingenti legate alla LA-LAEI, una modifica in questo senso appare obiettivamente prematura.

III. CONCLUSIONI

16.- L'istituzione e la gestione del fondo cantonale, unitamente ai suoi obiettivi e alle modalità di finanziamento, sono oggetto di una specifica riforma della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (LEn), nell'ambito dell'attuazione del piano energetico cantonale, che viene proposta con un messaggio separato, allestito congiuntamente dal Dipartimento del territorio e dal DFE. Il presente messaggio, volto ad una modifica della LA-LAEI, con conseguente adattamento della LDP, viene invece presentato separatamente per adeguarsi alle esigenze del diritto superiore e dar seguito in tal modo anche alla sentenza del Tribunale federale, avuto riguardo alla scadenza al 31 dicembre 2013 prevista dalla norma transitoria di cui all'art. 22 cpv. 2-4 LA-LAEI.

²⁴ Ad eccezione degli oneri speciali previsti dall'art. 39 della legge sulle strade.

²⁵ Per questo motivo, appaiono anche poco comprensibili le considerazioni di alcuni Comuni nel cui comprensorio vi sono ampie superfici di strade cantonali e ridotte superfici di strade comunali. È vero che gli introiti di questi Comuni ai sensi dell'art. 14 LA-LAEI potrebbero essere di molto inferiori a quelli del Cantone: ma questi Comuni debbono pur obiettivamente ammettere che la costosa gestione e manutenzione delle strade cantonali spetta di principio, in ogni caso e in qualsiasi posto, al Cantone (art. 37-38 della legge sulle strade). Non bisogna inoltre dimenticare che con la modifica della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI), quale controprogetto indiretto all'*"Iniziativa elaborata per la ripartizione dei canoni d'acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati"* (cosiddetta *Iniziativa di Frasco*), entrata in vigore il 1° gennaio 2011 il contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica (art. 15) è stato aumentato in maniera sensibile dai 5,6 milioni di franchi nel 2009, agli iniziali 12 milioni di franchi (nel 2010 e 2011) fino agli attuali 15 milioni di franchi (dal 2012 al 2014). Rammentiamo che questo importo corrisponde al 30% dell'introito lordo dei canoni d'acqua, canoni che aumenteranno ancora dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2019 con il passaggio dell'aliquota da 100.- a 110.- fr/kW lordo; aumento questo che contribuirà ad un ulteriore incremento del contributo di localizzazione geografica pari a 1.5 mio annui (in totale ca. 16.5 mio di franchi).

IV. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

17.- La modifica della LA-LAEI del 30 novembre 2009 (o quantomeno dell'art. 14) è imposta dal diritto superiore, in attuazione della sentenza 17 novembre 2011 del Tribunale federale. La tassa per la concessione dell'uso speciale delle strade pubbliche, ancorché calcolata sulla base di nuovi criteri previsti esaustivamente dalla legge speciale, verrà percepita a carico dei gestori di rete e andrà a beneficio non solo dei Comuni, ma anche del Cantone.

18.- La proposta di creare e gestire un fondo cantonale - volto a favorire la realizzazione di nuovi impianti siti in Ticino di energia rinnovabile (ai sensi della legge federale sull'energia) e a finanziare le attività dei Comuni nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico - concretizza il piano energetico cantonale e rientra nell'obiettivo della scheda programmatica n. 26 delle linee direttive 2012-2015 ("*Messa in atto del Piano energetico cantonale*"). Le ripercussioni finanziarie di questa proposta verranno analizzate e valutate nello specifico messaggio sulla modifica della LEn, di cui già s'è detto.

19.- Le conseguenze finanziarie a carico della gestione corrente per la determinazione delle superfici del demanio cantonale e comunale da parte del competente geometra revisore sono valutate in ca. 200'000.-- fr. L'importo in questione non è previsto a preventivo 2013 e sarà pertanto oggetto di una specifica richiesta allo scrivente consiglio sottoforma di credito suppletorio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 9 aprile 2013 n. 6775 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI), è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 1, 4 e 5

¹Il Cantone o i Comuni, se compatibile con la destinazione generale, devono concedere ai gestori di rete mediante convenzione il diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio lungo le strade pubbliche le linee e le installazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica.

⁴In caso di violazione della legge o della concessione, in particolare in caso di prestazioni non conformi, il Cantone o i Comuni possono disdire la convenzione con un preavviso di un anno.

⁵Le convenzioni stipulate dai Comuni e la loro disdetta devono essere approvate dal Consiglio di Stato.

Art. 13a (nuovo)

Obblighi del gestore di rete

¹I proprietari e i gestori di rete adottano tutte le disposizioni necessarie per liberare il Cantone e il Comune da ogni responsabilità e assumono i costi di eventuali liti giudiziarie.

²Per il resto, sono applicabili le disposizioni degli art. 45 e 45a della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.

Art. 14 cpv. 1, 2, 3 e 4 (nuovo)

Tasse

¹Per la concessione dell'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali, il Cantone e i Comuni riscuotono una tassa a carico dei gestori di rete.

²Questa tassa viene calcolata sulla base della superficie stradale, moltiplicata per una tassa annuale metrica compresa fra 0.8 e 1.1 fr./mq, ed è valida per tutto il Cantone.

³Tale superficie dei beni cantonali e comunali viene accertata e adeguata dal competente geometra revisore.

⁴Eventuali regole specifiche per la definizione della superficie dei beni cantonali o comunali del demanio artificiale d'uso comune (strade pubbliche, piazze, posteggi ecc.), così come la tassa metrica annuale di cui al capoverso 2, saranno definite dalle disposizioni di applicazione.

Art. 14a (nuovo)

Computo della tassa ai consumatori finali

¹La tassa di concessione può essere computata ai consumatori finali secondo le disposizioni della LAEI.

²A garanzia dell'equità di trattamento, l'addossamento al consumatore finale deve avvenire in maniera uniforme su tutto il territorio cantonale. Eventuali differenze fra i comprensori di rete dovranno essere pareggiate dai gestori stessi tramite adeguati sistemi compensativi.

Art. 14b (nuovo)

Prestazioni contrattuali

¹Rimangono riservate eventuali altre prestazioni del gestore di rete disciplinate contrattualmente con i Comuni.

²Queste prestazioni devono essere esposte separatamente e devono essere conformi al diritto federale.

Art. 17 cpv. 1

¹Le contestazioni relative all'applicazione della presente legge sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato.

Art. 22 cpv. 3 e 4

³Abrogato

⁴Abrogato

II. - Modifica di altre leggi

La legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3 (nuovo)

³L'uso speciale delle strade pubbliche da parte dei gestori delle reti elettriche è disciplinato a titolo esclusivo dalla legge speciale.

III. - Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di leggi è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Messaggio aggiuntivo

numero	data	Dipartimento
6775A	29 maggio 2013	FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

nel messaggio n. 6775 del 9 aprile 2013, abbiamo ricordato che la sentenza 17 novembre 2011 del Tribunale federale aveva segnatamente stabilito che il prelievo del tributo secondo una tariffa che divide in categorie i consumatori finali e che li tassa in modo differenziato, a seconda della quantità di energia che utilizzano, è manifestamente insostenibile e quindi arbitrario. Secondo logica, nell'ambito dell'allestimento delle modifiche della LA-LAEI, questo tributo è stato abbandonato ed è stato sostituito da una tassa per la concessione dell'uso speciale del suolo pubblico a carico dei gestori di rete, che viene addossata o ribaltata sui consumatori finali in modo uniforme su tutto il territorio cantonale. Questo sistema è destinato a garantire il principio dell'equità di trattamento (art. 14 e 14a del disegno di legge).

Introducendo questo sistema, il gruppo di lavoro che ha preparato il disegno di legge non ha però avvertito le conseguenze che un addossamento uniforme della nuova tassa avrebbe comportato per i grandi consumatori: l'attenzione era infatti focalizzata, in modo particolare, sulle conseguenze per i Comuni e sul carico in cts/kWh per i consumatori, ma non sugli importi globali.

Ora, se si prende un grosso consumatore, l'importo che gli verrebbe addossato appare obiettivamente insostenibile e potrebbe mettere in pericolo gli interessi economici del Cantone. Infatti, rispetto al pagamento massimo attuale di 51'000.- fr. (2 cts/kWh per i primi 100'000 kWh e 1 cts/kWh fino a 5mio di kWh), con un consumo complessivo di per esempio 120 mio di kWh ed applicando i 0.65 cts/kWh (risultanti dal rapporto fra la tassa cantonale e comunale sul demanio di ca. 18 mio di fr. - con 0.8 fr/m² - ed il consumo totale cantonale di 2'750 mio kWh), questo grosso consumatore dovrebbe versare 780'000.- fr. e quindi dovrebbe pagare molto di più rispetto ad oggi. La questione riguarda tutti i grossi consumatori con un consumo annuo di oltre 15-20 mio di kWh, anche se si tratta comunque di un numero limitato di industrie.

In queste circostanze - ai fini della determinazione del valore totale del consumo di energia elettrica nel Cantone, utilizzato per calcolare l'addossamento uniforme al consumatore finale - si propone di non tener conto della quota eccedente una determinata soglia fissata nel regolamento di applicazione. Così facendo, la quota che supera la soglia definita nel regolamento non verrà neppure presa in considerazione per il computo della tassa al consumatore finale.

Questo esonero non tocca il principio del prelievo della tassa d'uso a carico dei gestori di rete né lede le regole dell'equità e della generalità nel sistema istituito dagli art. 14 e 14a LA-LAEI: si tratta di una scelta del legislatore cantonale fatta nei limiti del diritto federale (che consente di accollare queste tasse ai consumatori finali, esibendole a parte), sorretta da un interesse pubblico assolutamente preminente e giustificata da ragioni obiettive. Del resto, modalità analoghe sono state introdotte anche per il fondo FER con il nuovo art. 8b cpv. 4 LEn, che consente al Consiglio di Stato di esonerare dal prelievo sul consumo i consumatori finali che hanno un consumo superiore ad una determinata soglia (messaggio n. 6773 del 9 aprile 2013).

Con questo sistema, la tassa per l'utilizzo del demanio pubblico a carico del gestore di rete resta uniforme, introducendo però delle regole sulle modalità di addossamento e diminuendo cioè il quantitativo di energia preso in considerazione. Da una prima valutazione, il *breakpoint* fra la situazione odierna e quella futura prevista con la modifica della LA-LAEI si aggirerebbe a dipendenza del consumo globale di riferimento fra 7-8 mio di kWh: si potrebbe quindi stabilire nel regolamento che, invece del consumo totale cantonale, si fa capo ai consumi dei singoli clienti fino a 8 mio di kWh e che solo fino a questa soglia viene applicato il risultante valore in cts./kWh. Il Consiglio di Stato, logicamente, non dispone ancora dei dati completi riferiti ai grandi consumatori. Sulla base dei dati globali e togliendo il consumo oltre la soglia dei 8 mio kWh, il valore del consumo totale di elettricità per il calcolo del corrispettivo in cts./kWh per l'addossamento della tassa sul demanio diminuirebbe di ca. 250 mio kWh (passando da 2'750 a 2'500 mio kWh) e si passerebbe quindi - indicativamente - da un importo di 0.65 cts./kWh a un importo di 0.72 cts./kWh.

In base alle considerazioni che precedono, vi invitiamo ad approvare la modifica dell'art. 14a LA-LAEI (aggiunta di un nuovo capoverso 3). Questa modifica è imprescindibile per tutelare gli interessi economici del Cantone.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio aggiuntivo 29 maggio 2013 n. 6775A del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009, è modificata come segue:

art. 14a cpv. 3 (nuovo)

³Le modalità, il sistema di computo e i limiti dell'addossamento ai consumatori finali sono stabiliti dal regolamento.

III. - Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Messaggio aggiuntivo bis

numero	data	Dipartimento
6775 B	8 ottobre 2013	FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con questo messaggio, vi sottoponiamo le considerazioni del Consiglio di Stato a sostegno di una ulteriore modifica della LA-LAEI, resasi imprescindibile in seguito al differimento della completa liberalizzazione del mercato elettrico in applicazione dell'art. 34 LAEI. Questa decisione rende necessario un adeguamento della LA-LAEI poiché le concessioni di aziende che forniscono energia elettrica non decadono più al 31 dicembre 2013. Questa data deve quindi essere posticipata all'entrata in vigore della completa liberalizzazione del mercato ai sensi della LAEI. La decadenza delle concessioni di aziende che forniscono energia elettrica a questa data si riferisce a quelle tuttora vigenti, e a quelle già scadute, ma applicate tacitamente in alcuni Comuni. In questo periodo, ovvero fino alla completa liberalizzazione del mercato, i Comuni devono poter riscattare le reti secondo l'art. 38 LMSP. A quel giorno i Comuni dovranno disporre di concessioni per l'uso speciale delle strade pubbliche comunali (art. 13 e 14 LA-LAEI), che avranno una prima durata di 5 anni per consentir loro di valutare la nuova situazione e di fare le necessarie esperienze e per decidere poi eventuali riscatti delle reti (messaggio 6249 pag. 12). Anche questi riscatti rimarranno disciplinati dall'art. 38 LMSP.

Questa possibilità di riscatto offerta ai Comuni deve essere esercitata prima della liberalizzazione del mercato secondo la procedura prevista dall'art. 38 della vigente LMSP. A tal fine deve altresì essere ripristinato l'abrogato art. 38 cpv. 5 LMSP secondo il quale

"Il riscatto può essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione, e sarà preceduto dal preavviso di due anni."

Già s'è visto che, con il differimento dell'intera liberalizzazione del mercato e l'applicazione delle convenzioni vigenti o appena scadute, i Comuni non devono ancora essere chiamati a rilasciare concessioni per l'utilizzazione del demanio pubblico; d'altra parte a seguito della sentenza del 17 novembre 2011 del TF i Comuni non possono riscuotere una tassa sul consumo dell'energia. In queste circostanze, occorre introdurre per norma transitoria un articolo che preveda la riscossione da parte dei Comuni (e del Cantone) di una tassa sull'uso delle strade pubbliche, calcolata conformemente all'art. 14 cpv. 2 (nuovo) LA-LAEI, che verrà notificata con decisione formale ai gestori di rete (art. 22 cpv. 5, nuovo). Questa tassa potrà poi essere computata ai consumatori secondo le disposizioni della LAEI, e fatturata specificatamente nella bolletta.

Stante quel che precede, devono essere ulteriormente modificati gli articoli 20 e 22 cpv. 2 LA-LAEI, dev'essere aggiunto un nuovo cpv. 5 all'art. 22 LA-LAEI e devono essere ripristinati i vecchi cpv. 5 e 6 dell'art. 38 LMSP, che diventano, per ragioni di tecnica legislativa, i cpv. 4bis e 4ter.

Il disegno di legge che accompagna questo messaggio annulla e sostituisce per semplicità e chiarezza decisionale quelli precedentemente annessi ai Messaggi n. 6775 del 9 aprile 2013 e n. 6775A del 29 maggio 2013.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 9 aprile 2013 n. 6775 del Consiglio di Stato,
- visto il messaggio aggiuntivo 29 maggio 2013 n. 6775A del Consiglio di Stato,
- visto il messaggio aggiuntivo bis 8 ottobre 2013 n. 6775B del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

I.

La legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI), è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 1, 4 e 5

Concessioni

¹Il Cantone o i Comuni, se compatibile con la destinazione generale, devono concedere ai gestori di rete mediante convenzione il diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio lungo le strade pubbliche le linee e le installazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica.

⁴In caso di violazione della legge o della concessione, in particolare in caso di prestazioni non conformi, il Cantone o i Comuni possono disdire la convenzione con un preavviso di un anno.

⁵Le convenzioni stipulate dai Comuni e la loro disdetta devono essere approvate dal Consiglio di Stato.

Art. 13a (nuovo)

Obblighi del gestore di rete

¹I proprietari e i gestori di rete adottano tutte le disposizioni necessarie per liberare il Cantone e il Comune da ogni responsabilità e assumono i costi di eventuali liti giudiziarie.

²Per il resto, sono applicabili le disposizioni degli art. 45 e 45a della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.

Art. 14 cpv. 1, 2, 3 e 4 (nuovo)

Tasse

¹Per la concessione dell'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali, il Cantone e i Comuni riscuotono una tassa a carico dei gestori di rete.

²Questa tassa viene calcolata sulla base della superficie stradale, moltiplicata per una tassa annuale metrica compresa fra 0.8 e 1.1 fr./mq, ed è valida per tutto il Cantone.

³Tale superficie dei beni cantonali e comunali viene accertata e adeguata dal competente geometra revisore.

⁴Eventuali regole specifiche per la definizione della superficie dei beni cantonali o comunali del demanio artificiale d'uso comune (strade pubbliche, piazze, posteggi ecc.), così come la tassa metrica annuale di cui al capoverso 2, saranno definite dalle disposizioni di applicazione.

Art. 14a (nuovo)

Computo della tassa ai consumatori finali

¹La tassa di concessione può essere computata ai consumatori finali secondo le disposizioni della LAEI.

²A garanzia dell'equità di trattamento, l'addossamento al consumatore finale deve avvenire in maniera uniforme su tutto il territorio cantonale. Eventuali differenze fra i comprensori di rete dovranno essere pareggiate dai gestori stessi tramite adeguati sistemi compensativi.

³Le modalità, il sistema di computo e i limiti dell'addossamento ai consumatori finali sono stabiliti dal regolamento.

Art. 14b (nuovo)

Prestazioni contrattuali

¹Rimangono riservate eventuali altre prestazioni del gestore di rete disciplinate contrattualmente con i Comuni.

²Queste prestazioni devono essere esposte separatamente e devono essere conformi al diritto federale.

Art. 17 cpv. 1

Contestazioni

¹Le contestazioni relative all'applicazione della presente legge sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato.

Art. 20

Concessioni di aziende

Tutte le concessioni di aziende che forniscono energia elettrica decadono con la completa liberalizzazione del mercato ai sensi della LAEI.

Art. 22 cpv. 2 e 5 (nuovo)

Norma transitoria

²Gli articoli 13 e 14 cpv. 1 entreranno in vigore con la completa liberalizzazione del mercato.

⁵Fino alla completa liberalizzazione del mercato, il Cantone e i Comuni riscuotono, tramite decisione formale, una tassa a carico dei gestori di rete per l'uso speciale delle strade cantonali e comunali.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

ALLEGATO

Con l'entrata in vigore della presente legge:

La legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3

³L'uso speciale delle strade pubbliche da parte dei gestori delle reti elettriche è disciplinato a titolo esclusivo dalla legge speciale.

La legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 4bis e 4ter (nuovi)

^{4bis}Il riscatto può essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione, e sarà preceduto dal preavviso di due anni.

^{4ter}In caso di riscatto anticipato oltre all'indennità di riscatto calcolata come al cpv. 4 occorrerà aggiungere la perdita di guadagno che sarà stabilita sulla base della media degli utili netti degli ultimi dieci anni.